

## **ANALISI DELLO SVOLGIMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI SVOLTE DAI GOVERNI NELLA XVIII LEGISLATURA 2018-2022 E NELLA XIX LEGISLATURA**

Di **Luigi Colombini**, ex docente di Legislazione ed Organizzazione dei Servizi Sociali – Università Statale Roma TRE, corsi DISSAIFE e MASSIFE, Collaboratore del SUNAS, Redattore di "OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SUNAS

### **PREMESSA**

L'organizzazione politica, istituzionale ed amministrativa del sistema del cosiddetto "welfare" (inteso quale complesso articolato e coordinato di servizi e degli interventi rivolti alla persona ed alla comunità, come specificato nel Titolo IV del d. lgs 112/1998), trova i suoi caposaldi negli articoli, 1, 2, 3, 4, 5, 29, 32 e 38, 115, 117, 119 della Costituzione.

A tale riguardo si ritiene opportuna una analisi storica per come si è pervenuti nel corso dei 140 anni circa dalla nascita dell'Italia a pervenire alla configurazione del sistema di welfare e all'attuale sua realizzazione.

In Italia la prima azione volta a prefigurare l'intervento dello Stato nella costruzione del sistema di welfare è riconducibile alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, che (anche sulla scia di quanto già ebbe ad affermare Camillo Benso, conte di Cavour sulla necessità di istituire la carità legale in contrapposizione alla carità confessionale, in un discorso alla Camera dei deputati del 17 febbraio 1851), in effetti, ha pubblicizzato la Assistenza, fino ad allora monopolio della Chiesa, con l'istituzione delle IPAB, con la prefigurazione di uno Statuto, un consiglio di amministrazione, di un presidente, e controllate dal Prefetto e dal Ministero dell'Interno.

Nel 1937, con la legge 3 giugno, n. 847 è stato istituito l'Ente Comunale di Assistenza.

Tale provvedimento fu dettato dalla constatazione che la vetusta legge n. 6972/1890, per le sue caratteristiche, non era più in grado di assolvere alle funzioni che in materia si rendevano necessarie, anche in relazione alla crisi economica mondiale che caratterizzò gli anni '30, dopo il crollo della Borsa a New York nel 1929, e che coinvolse anche gli Stati europei, portando alla contestuale riorganizzazione in tutti i paesi occidentali di sistemi di protezione sociale.

### **I DIRITTI CIVILI E SOCIALI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA**

Il valore fondamentale della Costituzione consiste nell'obbligo che lo Stato deve porre nell'osservarne i principi in termini di legislazione e di realizzazione delle politiche sociali.

Pertanto, trattandosi, come definito dagli studiosi, di costituzione rigida, e quindi soggetta a onerose procedure per la sua modifica, e al controllo e alla verifica di costituzionalità delle leggi da parte della Corte costituzionale, è evidente che tutti gli aspetti legati al riconoscimento dei diritti dei cittadini sono in sé stessi oggetto di tutela.

La progressione stessa degli articoli della Costituzione determina un quadro organico di riferimento che porta comunque a distinguere nello svolgimento delle politiche sociali due distinti filoni: la politica delle tutele e la politica delle opportunità.

A monte di tale orientamento è d'obbligo il riferimento agli art. 1, 2 e 4 della Costituzione, dove da una parte si afferma che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, e dall'altra che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

A fronte di tali affermazioni, è anche esplicito il riferimento che ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

L'art. 3 della Costituzione, dichiarando che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, in effetti conferma la effettiva potenzialità che fa capo a tutti i membri della comunità nazionale di partecipare in condizioni di parità alle opportunità offerte dallo Stato e dalla società nel suo complesso per la sua piena realizzazione..

In tale contesto è del pari altrettanto fondamentale l'affermazione in ordine alla quale è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Si viene così a delineare, a fronte del riconoscimento di diritti primigeni e naturali della persona, di cui lo Stato prende atto (e quindi non li concede, né tantomeno li lega al rapporto Stato-cittadino), sia del primato della persona umana, così come affermato anche nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e della donna, sia dell'obbligo di garantire pari "chances" di partenza, nel corso dell'esistenza umana, per tutti i cittadini, per garantire non solo parità di diritti, ma anche uguaglianza sostanziale, prevedendo quindi come obiettivo la redistribuzione della ricchezza, il principio della solidarietà fra i cittadini e il riconoscimento pieno dei diritti sociali, promuovendo una società più giusta e meno diseguale.

Quindi il diritto all'istruzione, alla formazione, al lavoro, alla assistenza, alla casa, alla mobilità, al benessere, costituiscono la base per lo sviluppo delle proprie e singole prospettive di realizzazione della persona nel proprio contesto sociale.

Per ciò che concerne la politica delle tutele, occorre rilevare che i precetti ivi contemplati non hanno valore programmatico, ma immediato.

Mentre le politiche delle opportunità si dispiegano nel corso degli anni e dei programmi di interventi a lungo respiro, comunque la tutela dei diritti civili e sociali è di natura tale da richiedere adeguati e tempestivi interventi da parte dei Governi.

Per quanto concerne l'assistenza, l'art. 38 della Costituzione è il più importante e fondamentale, e da esso sono scaturite le norme legislative di protezione ed assistenza sociale:

"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale."

"I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria"

"Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale".

"Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato."

"L'assistenza privata è libera".

In tale contesto assume estremo e fondamentale rilievo l'art.117, lettera m), dove è specificato che lo Stato ha legislazione esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

A tale riguardo assume particolare rilievo la sentenza n. 71/2023, in cui la Corte se da una parte stabilisce la necessità di costruire la perequazione sulle funzioni fondamentali dei Comuni, dall'altra stabilisce che la garanzia dei livelli essenziali avviene secondo strumenti finanziari distinti: pertanto, mentre la perequazione sulle funzioni fondamentali deve essere necessariamente senza vincoli di destinazione perché riguarda il cuore dell'autonomia comunale, la garanzia dei livelli essenziali deve essere uniforme su tutto il territorio e deve quindi essere finanziata con fondi speciali ad hoc dotati di vincoli di destinazione e assistiti da poteri sostitutivi dello Stato che permettano di realizzare una piena uguaglianza tra cittadini dei diversi territori, proprio come indicato nell'art. 117, lettera m) della Costituzione.

## IL LUNGO PERCORSO ISTITUZIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI

A distanza di ben 26 anni dalla Costituzione, dopo la legge n. 382/75, concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione, che preannunciò una nuova ridefinizione del rapporto fra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, secondo l'art. 5, l'art. 118 della stessa Costituzione, con il DPR n. 616/77 e DPR 617/77, furono gettate le basi per la costruzione di un welfare aderente al dettato costituzionale.

Si sottolinea al riguardo che in precedenza il pianeta dell'assistenza faceva capo al Ministero dell'Interno attraverso la Direzione generale assistenza pubblica e l'AAI, contornata da enti nazionali autonomi per l'assistenza a specifiche categorie di utenti e locali per l'assistenza generica.

Pertanto nel Titolo III del DPR 676/77, veniva definita al Capo III, art. 22, la "Beneficenza pubblica" precisando che le relative funzioni amministrative concernono "tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza, a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale".

Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza venivano attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.

"La regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi.

Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari".

Contestualmente venivano soppressi tutti gli Enti assistenziali e locali, e costituita presso il Ministero dell'Interno la Direzione generale dei servizi civili, che in effetti sostituiva sia la Direzione generale dell'Assistenza pubblica che la AAI.

Nel lungo silenzio dello Stato in ordine alle prospettive poste dal DPR n. 616/77 per la riforma dell'assistenza, stante l'urgenza e la priorità della riforma sanitaria, concretizzatasi con la legge 833/78, è stata solo preannunciata la legge di riforma dell'assistenza (che si sarebbe dovuta emanare entro il 31 dicembre 1979).

Il primo avvio di una considerazione maggiore e più attenta allo svolgimento delle politiche sociali fu concretizzato con la nomina dell'on. Rosa Russo Iervolino a ministro senza portafoglio degli "affari sociali" nel Governo in carica 29 luglio 1987- 11 marzo 1988.

Successivamente, con DPCM 13 febbraio 1990, è stato istituito il Dipartimento per gli affari sociali, incardinato presso la Presidenza del Consiglio.

Il Governo 1994 ha nominato il ministro senza portafoglio Famiglia e solidarietà sociale.

Il Governo 1994-1996 ha istituito il sottosegretariato Famiglia e solidarietà sociale.

Il Governo 1994-1996 ha nominato il ministro senza portafoglio della Famiglia e solidarietà sociale.

Nel 1996, col Governo 1996-1997, è stata nominata ministro senza portafoglio della solidarietà sociale l'on.le Livia Turco.

Lo stesso Governo ha avviato una profonda riforma dello Stato: con la Legge n. 57/97 e con il successivo DPR n. 112/98 i "Servizi sociali" vengono definiti intendendo per essi "tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia".

Con il governo 1998-1999, con la Legge 8 marzo 1999, n. 50 è stata disposta una riforma organica della Presidenza del Consiglio, della struttura del Consiglio dei Ministri e dell'ordinamento dei ministeri. Tale provvedimento ha delineato un nuovo assetto dell'organizzazione ministeriale, muovendo in tre diverse direzioni: i ministeri sono stati ridotti a dodici, ed è stato istituito il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, competente in materia di lavoro, previdenza sociale, tutela della salute e coordinamento dei servizi sanitari regionali.

Il successivo governo 2001-2006 ha d'altro canto ha istituito il Ministro della salute, accorpando il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il Dipartimento per la solidarietà sociale, costituendo in tal modo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il governo 2006-2008, ha provveduto ad un ulteriore scorporo, da un lato ripristinando il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dall'altro costituendo il Ministero della solidarietà.

È stato altresì costituito il Ministero della famiglia ed il Dipartimento per le politiche della famiglia ed il Ministero della gioventù.

Il governo 2008-2011 ha confermato l'apparato amministrativo sulle politiche sociali, ulteriormente confermate dai successivi governi 2011-2013, 2013-2014, 2014-2016, 2016-2018.

Il governo 2018-2019 ha confermato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e istituito il Ministero per la famiglia e le disabilità.

## **ANALISI DELLO SVOLGIMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI DEI GOVERNI NELLA XVIII LEGISLATURA 2018-2022 E NELLA XIX LEGISLATURA**

Nel contesto del presente saggio, dopo avere illustrato sopra le complesse evoluzioni politiche, istituzionali ed amministrative che hanno caratterizzato le varie definizioni, collocazioni e competenze dei dicasteri per lo svolgimento degli interventi sociali e del sistema dei servizi sociali nell'arco di circa quaranta anni, si ritiene opportuno illustrare quanto è stato svolto nella legislatura 2018-2022 dai governi che l'hanno espressa, richiamando il nostro saggio: Lo svolgimento delle Politiche Sociali nella XVIII Legislatura, pubblicato ancor prima della consultazione elettorale del 25 settembre 2022 da cui è scaturito l'attuale governo.

Le fonti sono state riprese dall'Osservatorio legislativo SUNAS, redatto dal sottoscritto in base allo studio ed alla analisi degli atti pubblicati delle Gazzette Ufficiali.

### **Governo 19 giugno 2018-5 settembre 2019 (461 giorni, ovvero 1 anno, 3 mesi e 4 giorni)**

#### **LA GOVERNANCE**

Con decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 sono state Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

In tale contesto all'art. 3 è stato disposto il Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità' e della paternità', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità' e alla natalità', anche al fine del contrasto della crisi demografica, nonché quelle concernenti l'Osservatorio

nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì:

1) la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità ed, in particolare, la gestione dei fondi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

3) le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla presidenza della Commissione ivi prevista da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, salvo delega;

c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale.

La Presidenza del Consiglio esercita altresì:

1) le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché quelle relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità, fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti e le specifiche disposizioni previste dal secondo periodo in materia di salute, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.

Con riferimento alle politiche in materia di salute, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di coordinamento esprimendo il concerto nell'adozione degli atti di competenza del

Ministero della salute relativamente alle attività volte alla promozione dei servizi e delle prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità.

Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì:

1) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui dotazione finanziaria è riassegnata al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

## **LE POLITICHE SOCIALI NELLE LEGGI DI BILANCIO**

Particolare attenzione è stata posta alle leggi finanziarie e leggi di bilancio che rappresentano in effetti gli impegni complessivi, sul piano istituzionale e finanziario, disposti dallo Stato per lo svolgimento, fra le altre, delle politiche sociali.

A tale riguardo, tenendo conto della articolazione di “commi” che si susseguono ininterrottamente non per settore, ma solo in progressione numerica, si è proceduto ad una sistemazione dei commi per aree di intervento, per dare il senso di quanto i Governi hanno previsto di attuare nel corso dell'anno di riferimento, sia sul piano sostanziale, che sul piano istituzionale e sul piano della governance, nonché gli impegni finanziari.

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

## **DIPENDENZE**

### Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti

Al fine di supportare l'attività di promozione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione della diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, in particolare tra gli adolescenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti, con la dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a finanziare la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze finalizzati:

- a) all'attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;
  - b) all'identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell'uso occasionale con la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure;
  - c) al supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico.
- All'attuazione dei progetti possono concorrere anche i servizi pubblici per le dipendenze e gli enti del privato sociale. (*comma 460, comma 461, comma 462 e comma 463*).

## **POLITICHE PER LA FAMIGLIA ED I MINORI**

### Il Fondo per le politiche della famiglia: finalità

Il Fondo per le politiche della famiglia è destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:

- a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e

- degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;
- b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269;
- c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
- d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché per acquisire proposte e indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;
- e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;
- f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;
- g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita;
- h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socio-economica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico;
- l) interventi per la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare;
- m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del welfare familiare aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;
- p) attività di informazione e di comunicazione in materia di politiche per la famiglia;
- q) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche;
- r) interventi in materia di adozione e di affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso

successivo all'adozione. (*commi 478-484*)

### La tutela della maternità e paternità

All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro ».

All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ». (*commi 485 e 486*).

### La carta famiglia

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 391 è sostituito dal seguente: « 391. A decorrere dall'anno 2016 è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ». (*comma 487*)

### Il buono famiglia

All'articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità » sono sostituite dalle seguenti: « un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del

monitoraggio di cui al quinto periodo del presente comma ». L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2020. (*comma 488*)

#### Le misure per la crescita demografica

Al fine di favorire la crescita demografica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a venti anni, ai nuclei familiari con tre o più figli, almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30 per cento. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Ai nuclei familiari che accedono alle misure del comma 654 è concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di venti anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato. Per l'attuazione del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione. (*commi 654, 655 e 656*).

#### Caregiver familiare

Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021

Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 483 e non impiegate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (*commi 483 e 484*).

#### Violenza di genere

Il fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Tale incremento è destinato alle seguenti finalità:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 3 milioni di euro annui è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.184 a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie. (*comma 492*).

## **POLITICHE GIOVANILI**

Il Fondo per le politiche giovanili è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. (*comma 459*)

È istituito il Consiglio nazionale dei giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani. Nell'ambito del programma « Incentivazione e sostegno alla gioventù » della missione « Giovani e sport », è istituito un fondo con una dotazione di euro 200.000 per l'anno 2019.

Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, il Consiglio nazionale dei giovani:

- a) promuove il dialogo tra le istituzioni, le organizzazioni giovanili e i giovani;
  - b) promuove il superamento degli ostacoli alla partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia rappresentativa e diretta;
  - c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal fine, sostiene l'attività delle associazioni giovanili, favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le stesse;
  - d) agevola la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale;
  - e) collabora con le amministrazioni pubbliche elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione giovanile utili a definire le politiche per i giovani;
  - f) esprime pareri e formula proposte sugli atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani;
  - g) partecipa ai forum associativi europei e internazionali, incoraggiando la comunicazione, le relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei diversi Paesi.
- Il Consiglio nazionale dei giovani è inoltre sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata ritengano opportuno sottoporre al suo esame.

Il Consiglio può anche essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti e d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con l'Autorità politica delegata, su materie e politiche che abbiano impatto sulle giovani generazioni.

Il Consiglio nazionale dei giovani subentra al Forum nazionale dei giovani nella rappresentanza presso il Forum europeo della gioventù.

Il Consiglio nazionale dei giovani è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel suo statuto.

Alla prima assemblea generale del Consiglio nazionale dei giovani partecipano le associazioni aderenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Forum nazionale dei giovani costituito con atto del 29 febbraio 2004.

La prima assemblea generale, da tenersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani e ne approva lo statuto e i regolamenti. In ogni caso, tali modalità di funzionamento garantiscono l'effettiva rappresentanza dei giovani e il rispetto del principio di democraticità e si conformano alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1.1 dello Statuto del Forum europeo della gioventù, approvato dall'assemblea generale del 26 aprile 2014, e all'articolo 28 dello Statuto del Forum nazionale dei giovani adottato con delibera dell'assemblea del 29 novembre 2008. (*commi 470-477*).

## **POLITICHE PER GLI IMMIGRATI**

Il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. *(comma 286)*.

NB

L'articolo 45 del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 286 del 1998) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle seguenti iniziative:

- ☑ accoglienza di stranieri immigrati per cause eccezionali;
- ☑ istruzione degli stranieri ed educazione interculturale;
- ☑ centri di accoglienza;
- ☑ misure di integrazione quali la diffusione delle informazioni utili all'inserimento degli stranieri nella società e alla conoscenza della cultura originaria degli stranieri;
- ☑ stanziamento per la Commissione per le politiche di integrazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Viene altresì specificato che il Ministero dell'interno pone in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti. *(comma 767)*.

## **POLITICHE PER LE PERSONE CON DISABILITA'**

### Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia

In attuazione della risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, al fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021. *(comma 456 e comma 457)*

Al fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), sull'accessibilità ai trasporti, e dell'articolo 20, sulla mobilità personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della citata legge n. 18 del 2009, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità, con la dotazione di 5 milioni di euro. *(comma 489 e comma 490)*

### Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019. *(comma 520)*. Al fine di agevolare l'accesso a benefici, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e sono determinate le modalità per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS. Le caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente comma sono conformi alle

indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini negli Stati membri dell'Unione europea. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. *(comma 563)*

#### Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

Al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, è destinato uno stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annuo a decorrere dall'anno 2019.

### **POLITICHE DI LOTTA E CONTRASTO ALLA POVERTA'**

#### Reddito di cittadinanza

Al fine di introdurre nell'ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per il reddito di cittadinanza », con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, risorse in parte destinate al potenziamento dei centri per l'impiego e al finanziamento di ANPAL Servizi per 10 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2019, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 *(comma 255 e comma 258)*

Viene precisato che con i provvedimenti attuativi delle misure, la dotazione dei relativi Fondi può essere rideterminata, e che l'amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. *(comma 257)*

#### Povertà educativa

Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2019, 2020 e 2021. *(comma 78)*.

### **SERVIZIO CIVILE**

Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati euro 50.000.000 per l'anno 2019. *(comma 481)*.

### **LO SVOLGIMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI DEL GOVERNO 2018-2019**

#### **POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 26 novembre 2018: Riparto del Fondo nazionale politiche sociali. Annualità 2018.

*Oltre a riconfermare alcune scelte di fondo già operate in proposito dai precedenti Governi della precedente legislatura, è stato adottato il Piano sociale nazionale, relativo al triennio 2018-2020, che costituisce il primo atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari nella prospettiva della progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.*

*Al riguardo si fa presente il Piano sociale nazionale interviene a distanza di circa venti anni dalla legge 328/2000, che ha delineato il "sistema" integrato di interventi e servizi sociali e dal primo ed unico Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali del maggio 2001.*

*Si sottolinea altresì che a fronte della disposizione indicata nel decreto stesso che rimanda alla "Programmazione regionale e monitoraggio" l'azione più propria del Governo nella sua funzione di indirizzo e coordinamento e di vigilanza sulla effettiva realizzazione dei servizi e degli interventi, così come indicati nei macro-livelli, viene confermata in effetti la capacità e la competenza dello Stato centrale a dettare linee di programmazione a fronte delle risorse erogate dal FNPS, che, per inciso, sono state aumentate, rispetto agli anni bui del passato (2011, 2012).*

*La "ratio" del Fondo è comunque legato al finanziamento dei livelli essenziali (a fronte delle risorse disponibili), così come individuati nell'art. 22 della legge 328/2000, e confermati in effetti dalla descrizione dei "macrolivelli".*

*Nel Piano è dedicata una specifica sezione al rafforzamento del servizio sociale professionale e del segretariato sociale", e quindi è chiaramente specificata l'endiadi fra segretariato sociale e servizio sociale professionale, che costituiscono una unità operativa di esclusiva competenza del professionista "dedicato": l'assistente sociale.*

DECRETO 4 settembre 2019: Riparto del Fondo nazionale politiche sociali. Annualità 2019

*Le risorse complessivamente afferenti al FNPS per l'annualità 2019, ammontanti a euro 393.958.592,00, sono ripartite fra le regioni per euro 391.726.202,00 (€ 266.731.731,00 nel 2018)*

*Le regioni programmano le risorse in coerenza con il PSN 2018-2020, condizionate dal resoconto delle spese, secondo indicatori per macroattività e per aree.*

## **POLITICHE DI LOTTA ALLA POVERTA' E DI INCLUSIONE SOCIALE**

### **IL REDDITO DI CITTADINANZA**

LEGGE 28 marzo 2019, n. 26, conversione in legge del DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, n. 4: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

*Il reddito di cittadinanza, già anticipato dalla legge di bilancio 2019, assume la denominazione di pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita.*

*In entrambi i casi i nuclei familiari dei soggetti beneficiari dovranno possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 9.360 euro, un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a 30.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuto in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare.*

*La prestazione (complessivamente 5,6 miliardi nel 2019, 7,1 miliardi nel 2020 e 7,4 miliardi nel 2021) si caratterizza in un sussidio che comprende due componenti, una reddituale di integrazione del reddito rispetto ad una determinata soglia e una di sostegno alla spesa per i canoni di locazione delle famiglie non proprietarie di immobili.*

*L'importo del beneficio è variabile a seconda della numerosità del nucleo familiare e non può superare complessivamente i 9.360 euro annui (moltiplicato per il corrispondente parametro della*

*scala di equivalenza, ridotto per il valore del reddito familiare) né essere inferiore a 480 euro annui ed ha una durata continuativa massima di 18 mesi, rinnovabile dopo un mese di sospensione.*

*I beneficiari del reddito di cittadinanza devono aderire a un percorso di reinserimento (lavorativo, di completamento degli studi, di formazione professionale, etc.) e accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue.*

*Nei limiti delle risorse autorizzate sono previsti, inoltre, esoneri contributivi per le aziende che assumono un beneficiario del reddito di cittadinanza, incentivi sia per gli enti di formazione, che prendono in carico un beneficiario e lo conducono ad un'effettiva assunzione, sia per i soggetti beneficiari che avviano un lavoro autonomo nei primi 12 mesi di fruizione.*

DECRETO 19 aprile 2019: Modalità di utilizzo della Carta Reddito di Cittadinanza

*Vengono definite:*

*a) «Carta Rdc» attraverso la quale è erogato il beneficio economico del reddito di cittadinanza;*

*b) «Carta acquisti» finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas;*

*c) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi.*

*Vengono altresì precisate le modalità d'uso ed i limiti per l'acquisto dei beni, nonché i limiti mensili del prelievo.*

DECRETO 28 giugno 2019: Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro

*Viene adottato il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Il Piano costituisce l'atto di programmazione e gestione nazionale per l'attuazione del programma del Reddito di cittadinanza e individua le risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari, con la stima dei fabbisogni di navigator per regione e provincia di residenza dei nuclei familiari potenzialmente beneficiari del reddito di cittadinanza.*

DECRETO 2 settembre 2019: Sistema informativo del Reddito di cittadinanza.

*Viene definito il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza, nel cui ambito operano due apposite piattaforme digitali, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata in Ambiti territoriali. I dati sono utilizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, dall'ANPAL, e vi accede la Guardia di finanza per le attività di controllo, nonché per il monitoraggio delle attività degli Enti di formazione.*

## **POLITICHE PER LA FAMIGLIA ED I MINORI**

### Carta famiglia

DECRETO 27 giugno 2019: Rilascio della Carta della famiglia.

*Sono specificati i criteri per l'individuazione dei beneficiari della Carta della famiglia; definite modalità di rilascio e le agevolazioni.*

*Destinatari sono famiglie costituite da cittadini italiani ovvero in Paesi UE residenti, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a ventisei anni.*

*La richiesta della Carta è presentata da uno dei genitori del nucleo familiare ed emessa dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante una piattaforma digitale.*

### Violenza di genere

DPCM 9 novembre 2018: Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» anno 2018

*Le risorse finanziarie del Fondo pari ad 20.000.000,00, sono ripartite tra Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:*

*a) il 33% dell'importo complessivo, pari a euro 6.600.000,00 è destinato all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;*

*b) la rimanente somma (67%), pari ad euro 13.400.000,00, è suddivisa nella misura del 10% (pari a euro 1.340.000,00) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla base della programmazione regionale, nella misura del 45% (pari ad euro 6.030.000,00) per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione e nella misura del 45% (pari ad euro 6.030.000,00) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione, di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettere rispettivamente b) e c), del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.*

### **POLITICHE PER GLI IMMGRATI**

LEGGE 1° dicembre 2018, n. 132, Conversione in legge del DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

*Tenuto conto del "contratto" che ha consentito la formazione del Governo, una componente dello stesso ha inteso procedere ad un ricostruzione delle politiche migratorie, incidendo in maniera restrittiva e selettiva.*

*In estrema sintesi gli aspetti più rilevanti sono: Protezione umanitaria; Protezione internazionale; Sistema SPRAR; Cittadinanza; MSNA; protezione sussidiaria; protezione speciale; Condizione di salute di eccezionale gravità; Vittime di tratta; Sfruttamento lavorativo; Vittime di violenza domestica; Provenienza da Paesi colpiti da calamità naturali; Riconoscimento di atti di particolare valore civile.*

*A tale riguardo si richiama quanto sottolineato dall'ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione) che ha rilevato elementi peggiorativi nel trattamento dei titolari dei nuovi permessi di soggiorno, ascrivibili alla diversa validità dei titoli in quanto: La validità di 6 mesi del permesso di soggiorno per calamità non garantirebbe l'accesso alle prestazioni di assistenza sociale, come le provvidenze economiche previste per gli invalidi civili, per gli indigenti e per chi è affetto da particolari patologie o disabilità. La durata di 1 anno degli altri permessi non consente l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai canoni agevolati (art. 42 TUI richiede un permesso di soggiorno di almeno due anni)*

DECRETO 18 novembre 2019: Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)

*Il Decreto del Ministero degli Interni del 18 novembre 2019 ha disposto le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, nonché l'approvazione delle «Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi)».*

*Le proposte progettuali vanno vengono valutate dalla apposita Commissione per il finanziamento.*

DPCM 7 luglio 2020: Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2020.

*Tenuto conto delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali, a titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2020, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità*

DECRETO 22 dicembre 2018, n. 151: Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

*Il costo medio del rimpatrio per ogni lavoratore straniero assunto illegalmente, complessivamente determinato secondo tutti i criteri di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, è fissato, per l'anno 2018 in euro 1398,00.*

*Con decreto del Capo della Polizia direttore generale della Pubblica Sicurezza, su proposta del Direttore Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, il costo medio del rimpatrio è determinato in aggiornamento entro il 30 gennaio di ogni anno.*

#### **POLITICHE PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI**

DPCM 12 dicembre 2018: Riparto del fondo per le non autosufficienze per l'anno 2018.

*Le risorse nazionali assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2018, pari, complessivamente, a 462,2 milioni di euro, sono le seguenti:*

*a) le risorse di cui all'art. 1, comma 159, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e le risorse di cui all'art. 1, comma 405, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a complessivi 450 milioni di euro;*

*b) le risorse derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), pari a 12,2 milioni di euro.*

*Le risorse sono destinate alla realizzazione delle prestazioni, degli interventi e dei servizi assistenziali di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016.*

*Le regioni utilizzano le risorse prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50 per cento, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione.*

*A valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un ammontare di 15 milioni di euro, sono finanziate azioni di natura sperimentale, volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con DPR 12 ottobre 2017 relativamente alla linea di intervento n. 2, «Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società».*

*Le risorse, volte a potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle regioni sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di disabilità.*

*Le regioni possono riprogrammare, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sulla base di principi condivisi con le citate strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, le risorse già destinate nelle passate annualità ai progetti sperimentali in materia di vita indipendente sulla base dell'evoluzione della sperimentazione e di eventuali esigenze sopravvenute.*

#### **POLITICHE PER LE PERSONE CON DISABILITA'**

DECRETO 15 novembre 2018: Ripartizione alle regioni delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'anno 2018.

*Le risorse assegnate al Fondo per l'anno 2018, pari ad € 51.100.000,00, sono attribuite alle regioni, per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2017, n. 45.*

DPCM 21 dicembre 2018: Riparto del contributo di 75 milioni di euro, per l'anno 2018, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

*Il contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2018 di cui al «Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale», è erogato a favore delle regioni a statuto ordinario che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano effettivamente le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale contributo, da considerarsi integrativo rispetto alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti alle funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane, è ripartito nella misura dell'80 per cento in proporzione alla presenza degli alunni disabili, limitatamente alle scuole secondarie superiori presenti in ciascuna provincia nell'anno scolastico 2017/2018 e del 20 per cento in proporzione alla spesa media storica sostenuta dalle province per l'esercizio delle suddette funzioni nel triennio 2012-2014.*

DECRETO 21 dicembre 2018: Assegnazione di ulteriori risorse al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2018.

*Le ulteriori risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2018, pari ad euro 13,5 milioni di euro, derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e individuate ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono ripartite fra le regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2018.*

#### **OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI DEL GOVERNO 18 GIUGNO 2018-5 SETTEMBRE 2019**

Tenuto conto del contratto che ha portato alla formazione del governo, già nella legge di bilancio 2019 sono state impostate le basi per la definizione di specifiche azioni ed interventi strutturali che caratterizzeranno lo svolgimento delle politiche sociali negli anni successivi.

Gli aspetti più importanti da considerare sono i seguenti:

- 1) È stata rilanciata la funzione di indirizzo e coordinamento da parte dello Stato, con l'approvazione del Piano Sociale Nazionale, e con la individuazione di specifiche azioni ed interventi articolati per macroaree, che le Regioni sono tenute ad adottare, ed i relativi finanziamenti, con particolare riferimento al servizio sociale professionale.

- 2) Sono state poste le basi per il potenziamento e lo sviluppo di politiche organiche per le famiglie ed i minori, partendo dal Fondo per le politiche della famiglia, e in prospettiva il Piano nazionale per la famiglia, nonché specifici interventi (buono famiglia, carta famiglia, care giver familiare). Sono stati altresì finanziate specifiche azioni volte a contrastare la violenza di genere.
- 3) È stato rinnovato il complesso degli interventi rivolti ai giovani, sia incrementando il relativo Fondo, sia dando un rilievo ragguardevole e riconoscimento del mondo giovanile, con l'istituzione del Consiglio nazionale dei giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani.
- 4) Per gli immigrati, sono state disposte, secondo il contratto di governo, misure restrittive e di contrasto all'immigrazione, predisponendo rigorose misure di contenimento e di controllo.
- 5) Per le persone non autosufficienti e le persone con disabilità sono stati disposti e potenziati specifici finanziamenti, e ulteriormente definita la platea degli interessati, con particolare riferimento alla disabilità gravissima ed alla vita indipendente, prospettando il superamento di una sorta di stagnazione delle condizioni di gravissima minorazione.
- 6) Per la lotta ed il contrasto alla povertà, è stata quindi disposta una decisa azione di lotta e di contrasto alla povertà che ha portato all'istituzione del Reddito di Cittadinanza (sottolineando che con esso si è ulteriormente rafforzato il complesso degli interventi di lotta alla povertà già avviati in precedenza con il SIA e con il REI) e della pensione sociale, che, come sottolineato dal prof. Domenico De Masi, ha rappresentato un primo provvedimento organico in materia, disposto da uno Stato che in ogni caso è l'ottava potenza economica al mondo e quindi nelle condizioni di intervenire finanziariamente a favore delle persone e delle famiglie povere.

Governo 5 settembre 2019-13 febbraio 2021 (527 giorni, ovvero 1 anno, 5 mesi e 8 giorni).

## LE POLITICHE SOCIALI NELLA LEGGE DI BILANCIO

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

### EDILIZIA

#### Il sostegno all'accesso alle abitazioni

Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. (*comma 34*).

#### Disagio abitativo

Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare.

Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza

consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City). (comma 437).

## **POLITICHE PER LA FAMIGLIA ED I MINORI**

### Fondo assegno universale e servizi alla famiglia

Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo assegno universale e servizi alla famiglia », con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

### Assegno di natalità

L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a: a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui;

b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;

c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro;

d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento

L'onere derivante è valutato in 348 milioni di euro per l'anno 2020 e in 410 milioni di euro per l'anno 2021.

Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e a cinque giorni per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , a cinque giorni per l'anno 2019 e a sette giorni per l'anno 2020 »;

c) al terzo periodo, le parole: « Per gli anni 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 ».

Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: « per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2019 »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno

2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo del presente comma »;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 ». (*commi 339-343*)

### **POLITICHE PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI**

Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020. (*comma 331*)

### **POLITICHE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ**

#### Mobilità e barriere architettoniche

Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. (*comma 29*)

#### Integrazione scolastica

Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della medesima legge è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di prevedere:

a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2020;

b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nonché in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. (*comma 256*).

Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno 2020, è incrementato di 1.500.000 euro, ripartiti tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti. (*comma 282*).

Al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no tax area di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM

è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il predetto incremento è ripartito tra le istituzioni AFAM statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232. (*comma 283*).

#### Fondo per la disabilità e la non autosufficienza

Al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per la disabilità e la non autosufficienza », con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. (*comma 330*).

#### Diritto al lavoro dei disabili

Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2020. (*comma 332*).

Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato alle attività del « progetto Filippide » un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020.

335. Per l'anno 2020, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità. (*comma 333*).

#### Interventi specifici

In occasione dei cento anni dalla fondazione, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio nazionale, per le manifestazioni ed iniziative nell'ambito della Giornata nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica dell'addestramento del cane guida e per la valutazione e il monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali. (*comma 336*).

Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap Onlus, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. (*comma 337*).

Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito, a decorrere dall'anno 2020, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associazione nazionale guida legislazioni handicappati trasporti (ANGLAT). Contributo, a decorrere dall'anno 2020, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associazione nazionale guida legislazioni handicappati trasporti (ANGLAT). (*comma 338*).

In favore dell'Ente nazionale sordi (ENS), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata, è autorizzato un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. (*comma 455*).

Per assicurare all'INPS il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, l'INPS è autorizzato a stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, con effetto a partire dall'anno 2021 e fermo

restando l'avvio della procedura di cui al comma 459 dall'anno 2020, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali ad un numero di medici non superiore a 820 unità all'anno. (*comma 458*).

#### Fondo durante e dopo di noi

Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020. (*comma 490*).

### **POLITICHE SOCIALI**

#### Istituzione della Commissione tecnica

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali.

La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma.

Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. (*comma 475*)

### **POLITICHE DI LOTTA E CONTRASTO ALLA POVERTA'**

#### Convenzione con i CAF

A decorrere dall'anno 2020, sono stanziati 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di Pensione di cittadinanza (Pdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

A decorrere dall'anno 2020, ai fini del finanziamento delle attività per il Rdc e la Pdc, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, da parte degli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di ripartizione del finanziamento per il Rdc e la Pdc sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. (*comma 479 e 480*).

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

## **ASSISTENTI SOCIALI**

Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, ai dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari è riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro, un'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale. (comma 414).

Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

- a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000. (comma 797).

Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

- a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
- b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività.

Il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate « somme prenotate », e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate « somme liquidabili », sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e

sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli ambiti territoriali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita ai sensi del secondo periodo, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste. (*commi 797-799*).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali. (*comma 800*).

I comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. (*comma 801*).

Agli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa individuazione della relativa copertura finanziaria, possono indire procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. (*comma 802*).

## **ASSISTENZA PENITENZIARIA**

### Fondo specifico per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino

Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. (*comma 322*).

## **POLITICHE PER LA FAMIGLIA ED I MINORI**

### Sostegno alle lavoratrici madri

Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021, è incrementato di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto. (*comma 23*).

Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse. (*comma 24*).

### Sostegno ai genitori

Al comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera i) è inserita la seguente: « i-bis) interventi per il sostegno ai genitori nei casi di morte del figlio. Per le finalità di cui alla presente lettera, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021, è incrementato di 500.000 euro per l'anno 2021, da destinare al finanziamento delle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio ». (*comma 26*).

Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. (*comma 28*).

### Care-giver

È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, come definito dal comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. (*comma 334*).

### Care leavers

Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, la quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è integrata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Lo stanziamento di cui al primo periodo è riservato, in via sperimentale, a interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, fino al compimento del ventunesimo anno d'età. (*comma 335*).

### Assegno di natalità

L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, valutato in 340 milioni di euro per l'anno 2021 e in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e ne riferisce, con relazioni mensili, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 340 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (*comma 362*).

Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 »;
- b) al secondo periodo, le parole: « e a sette giorni per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021 »;
- c) al terzo periodo, le parole: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 ». (*comma 363*).

#### Sostegno alle madri

Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa. (*comma 365*).

#### Asili nido

Al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido comunali, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata

di 215.923.000 euro per l'anno 2021,  
di 254.923.000 euro per l'anno 2022,  
di 299.923.000 euro per l'anno 2023,  
di 345.923.000 euro per l'anno 2024,  
di 390.923.000 euro per l'anno 2025,  
di 442.923.000 euro per l'anno 2026,  
di 501.923.000 euro per l'anno 2027,  
di 559.923.000 euro per l'anno 2028,  
di 618.923.000 euro per l'anno 2029  
e di 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030,  
con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e  
di 100 milioni di euro per l'anno 2022,  
di 150 milioni di euro per l'anno 2023,  
di 200 milioni di euro per l'anno 2024,  
di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e  
di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il potenziamento degli asili nido.

Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-quater) sono aggiunte le seguenti:

« d-quinquies) destinato, quanto  
a 215.923.000 euro per l'anno 2021,  
a 254.923.000 euro per l'anno 2022,  
a 299.923.000 euro per l'anno 2023,  
a 345.923.000 euro per l'anno 2024,  
a 390.923.000 euro per l'anno 2025,  
a 442.923.000 euro per l'anno 2026,  
a 501.923.000 euro per l'anno 2027,  
a 559.923.000 euro per l'anno 2028,

a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e  
a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030,  
quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 ,  
a 150 milioni di euro per l'anno 2023,  
a 200 milioni di euro per l'anno 2024,  
a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e  
a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei livelli essenziali di prestazione (LEP), l'ammontare dei posti disponibili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP.

Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido". Il contributo di cui al primo periodo è ripartito su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate. Le somme che a seguito del monitoraggio di cui al precedente periodo non risultano destinate al potenziamento dei posti di asilo nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 »). (Commi 791 792 e 793).

In considerazione delle disposizioni recate dai commi da 791 a 793, al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole:

« e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti:

in euro 6.213.684.365 per l'anno 2020,

in euro 6.616.513.365 per l'anno 2021,

in euro 6.855.513.365 per l'anno 2022,

in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023,

in euro 7.306.513.365 per l'anno 2024,

in euro 7.401.513.365 per l'anno 2025,

in euro 7.503.513.365 per l'anno 2026,

in euro 7.562.513.365 per l'anno 2027,

in euro 7.620.513.365 per l'anno 2028,

in euro 7.679.513.365 per l'anno 2029 e

in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030 ». (*comma 794*).

### **POLITICHE PER GLI IMMIGRATI**

In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori. (*comma 795*).

### **POLITICHE PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI**

#### Fondo per l'Alzheimer e le demenze

Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, denominato « Fondo per l'Alzheimer e le demenze », con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. (*comma 330*).

Il Fondo è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze - strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, approvato con accordo del 30 ottobre 2014 dalla Conferenza unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché al finanziamento di investimenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi. (*comma 331*).

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme. (*comma 332*).

### **PARI OPPORTUNITÀ**

#### Fondo per il sostegno della parità salariale di genere

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della predetta dotazione, di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro. (*comma 276*)

## **POLITICHE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ**

### Autismo

Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

« 402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo nonché le disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo stesso siano destinate ai seguenti settori di intervento:

- a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nonché le buone pratiche terapeutiche ed educative;
- b) per una quota pari al 25 per cento, all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti; il contributo per le strutture private è erogato subordinatamente al conseguimento dell'accREDITAMENTO da parte del Servizio sanitario nazionale;
- c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione delle terapie previste dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità ». (*comma 455*).

### Diritto alla partecipazione democratica

Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La dotazione del fondo di cui al comma 341 è determinata in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. (*commi 341 e 342*).

### Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2018, già prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023. (*comma 367*).

### Altri interventi

Al fine di garantire le attività di inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il contributo di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato di ulteriori 400.000 euro per l'anno 2021. (*comma 337*)

Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap Onlus, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. (*comma 156*).

All'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS è concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2021. (*comma 369*).

Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. (*comma 370*)

Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti disabili di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni dell'AFAM sono incrementati di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti disabili iscritti presso le stesse istituzioni, prevedendo anche l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato.

Al fine di garantire l'accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è assegnato un contributo aggiuntivo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). A decorrere dall'anno 2023 alla Fondazione di cui al primo periodo è riconosciuto un contributo pari a 300.000 euro annui. (*comma 579*).

### Mobilità

Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro per l'anno 2022, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza. (*comma 819*).

### Integrazione scolastica

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 366 è inserito il seguente:

« 366-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui al comma 366 è rifinanziato in misura pari a 62,76 milioni di euro nell'anno 2021, a 321,34 milioni di euro nell'anno 2022, a 699,43 milioni di euro nell'anno 2023, a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro nell'anno 2026, a 956,28 milioni di euro nell'anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro nell'anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di

11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (*comma 960*).

Il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinati alla realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Tale formazione è finalizzata all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell'alunno stesso. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma. (*comma 961*).

Al fine di realizzare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/ 2023 e 2023/2024 sono stanziati 10 milioni di euro per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, destinati alle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con disabilità certificata ai sensi della citata legge n. 104 del 1992. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse dedicate e il relativo monitoraggio. (*comma 962*).

Al fine di regolare l'assegnazione delle risorse professionali di sostegno didattico e di assistenza specialistica, agli alunni con disturbi specifici di apprendimento diagnosticati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5 della citata legge n. 170 del 2010, senza l'impiego delle risorse professionali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, erogate in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. (*comma 963*).

#### Invalidi civili

Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni relative agli invalidi civili di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medicolegali in materia previdenziale e assistenziale affidate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. (*comma 1034*).

Ai fini dell'attuazione del comma 1034 è autorizzata la spesa di euro 6.615.000 per l'anno 2021 e di euro 26.460.000 annui a decorrere dall'anno 2022. (*comma 1036*).

#### **POLITICHE SOCIALI**

La dotazione del Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. (*comma 804*).

#### **POLITICHE DI LOTTA E CONTRASTO ALLA POVERTÀ**

##### Sostegno per l'accesso ai servizi informativi

Al fine di sostenere l'accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 20.000 euro che beneficiano del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati on line ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, secondo le modalità operative stabilite ai sensi del comma 613. *(comma 612)*.

Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 612 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del comma 612. *(comma 613)*

#### Accesso ad internet

Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la fruizione della didattica a distanza ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui, con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (SPID), è concesso in comodato gratuito un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore da utilizzare per le medesime finalità. Il beneficio di cui al comma 623 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale. *(commi 623 e 624)*.

#### **POVERTÀ EDUCATIVA**

Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati, il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, promuove un programma nazionale di ricerca e di interventi, della durata di dodici mesi, sul contrasto della povertà educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e dei gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi.

Nell'attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono essere coinvolte le università, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del Terzo settore con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura. *(comma 507, 508 e 509)*.

## **LA RISPOSTA DEL GOVERNO DI FRONTE ALL'EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS)**

L'immane tragedia che ha sconvolto l'intero paese, con la perdita dolorosa di tante vite umane, e il crollo delle condizioni esistenziali primarie (qualità della vita, lavoro, studio, formazione, relazioni familiari, sociali, turismo, servizi ricreativi, sportivi, culturali, trasporti, ecc.), ha determinato la risposta delle Istituzioni (Stato, Regioni, Comuni) per fronteggiare la pandemia, che ha superato l'aspetto puramente sanitario (art. 32 della legge n. 833/78), per conferire una articolata attenzione (pur nelle necessarissime limitazioni e divieti assoluti, per isolare la pandemia), verso gli aspetti vitali dell'esistenza.

Nello specifico si fa riferimento agli interventi che hanno una ricaduta sullo svolgimento delle politiche sociali, e non già quelle strettamente riferibili ai servizi sanitari.

Un primo provvedimento è costituito dall'ORDINANZA 29 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", che fra l'altro ha ripartito fra i Comuni 400 mln di euro, da intendere quali risorse per solidarietà alimentare, incaricando l'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune competente ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

In successione a detto provvedimento, si è disposto il piano di rilievo nazionale volto prioritariamente alla salvaguardia del lavoro e di impresa, dei lavoratori ed alla loro tutela, tradotto, nel decreto legge n. 18/2020 "Cura Italia", convertito nella legge n. 27/2020, con l'obiettivo di salvaguardare primariamente le persone, le famiglie, assicurando i servizi essenziali e sostenendo i lavoratori e l'economia a causa dei danni determinati dall'interruzione e sospensione di tutte le attività, causate dal necessario isolamento coatto delle persone.

Si richiamano per sommi capi le disposizioni della legge con riferimento a specifici scomparti

1) Per ciò che concerne la sanità, sono stati disposti specifici interventi per il potenziamento del sistema sanitario.

È stato disposto il rafforzamento delle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale nel contrasto all'epidemia da COVID-19. Tra le varie previsioni introdotte segnaliamo le seguenti:

- il Ministero della salute può assumere con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 3 anni, 40 dirigenti sanitari medici, 18 dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici;
- gli enti e aziende del SSN conferiscono incarichi di lavoro autonomo a iscritti agli albi delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza; possono inoltre conferire incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale;
- fino al perdurare dello stato di emergenza, sarà possibile trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, il personale sanitario del comparto sanità, e gli operatori socio-sanitari; un'analoga previsione vale per i medici e sanitari della Polizia di Stato;
- viene consentito, in deroga alle norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero;
- la disciplina dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo viene modificata con l'introduzione del principio della laurea abilitante, ferma la condizione di svolgimento e di superamento di un tirocinio nelle forme già previste.

## 2) Misure a sostegno del lavoro

Nel complesso delle norme emanate, si fa riferimento particolare alle modalità di ricorso alla Cassa integrazione Guadagni, allo smart working, al bonus per partite IVA, e altri lavoratori, di congedi e permessi per i dipendenti, sospensione di versamenti e adempimenti tributari, precompilata ed erogazioni liberali introdotte dal D.L. n. 18/2020 per sostenere professionisti e imprese nell'emergenza economica da Coronavirus.

È stata riconosciuta un'indennità di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per le seguenti categorie: liberi professionisti con partita Iva non iscritti agli ordini, in gestione separata; co.co.co. in gestione separata; artigiani; commercianti; coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori del settore spettacolo; lavoratori agricoli.

Per tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini, è istituito un fondo residuale denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" con una dotazione di 300 milioni di euro.

Gli ulteriori interventi in materia di lavoro, con i riflessi sull'organizzazione del lavoro, sulla previdenza e su particolari fasce di lavoratori sono stati: per tutta la durata dello stato di emergenza, il lavoro agile diventa la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle P.A; la presenza sul posto di lavoro è limitata esclusivamente per le attività indifferibili e non altrimenti erogabili; ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuto un diritto di precedenza e priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento del lavoro in modalità agile; fino al termine dell'emergenza, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, i dipendenti delle PA possono cedere le ferie e i riposi maturati fino al 31 dicembre 2019)

## 3) Misure per le famiglie

Nel contesto del provvedimento sono stati indicati specifici interventi a favore delle famiglie:

- fino al 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti con disabilità grave o immunodepressi, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave o immunodepressa, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, se ciò è compatibile con le caratteristiche della prestazione;
- sono state introdotte varie misure di sostegno (congedi, permessi, voucher) a favore di famiglie e lavoratori per far fronte ai disagi conseguenti alla sospensione delle attività didattiche;
- ai dipendenti pubblici e privati e agli lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni INPS (sempre che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore) è stato riconosciuto un congedo, continuativo o frazionato, di durata complessiva non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore a 12 anni (o di età superiore nei casi di figli con disabilità grave), con un'indennità pari al 50% della retribuzione e il riconoscimento della contribuzione figurativa; in alternativa, è possibile fruire di un voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro; il limite è elevato a 1.000 euro per i dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato), per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica;
- ai lavoratori dipendenti privati - in presenza di figli minori tra i 12 e i 16 anni e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato o non lavoratore - è stato riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- per i mesi di marzo e aprile 2020, sono stati riconosciuti ulteriori complessivi 12 giorni di permesso retribuito per l'assistenza di familiari disabili, in aggiunta ai 3 giorni di permesso mensile riconosciuti ex legge n. 104/1992.

## OSSERVAZIONI

L'attenzione primaria dei provvedimenti è conferita al potenziamento del sistema sanitario, e alla tutela del lavoro, delle imprese e dei lavoratori.

La famiglia è stata oggetto a sua volta di misure specifiche in riferimento alla funzione assistenziale e di servizio da esse svolta, con l'erogazione di indennità e voucher.

In tale contesto i servizi sociali sono stati richiamati in quanto competenti alla individuazione delle situazioni di bisogno, e non inseriti in un quadro di sistema, come pure è stato indicato a suo tempo nel Piano Nazionale Sociale e nel Piano di contrasto alla povertà con l'introduzione del reddito di cittadinanza.

## LO SVOLGIMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI DEL GOVERNO 2019-2021

### LE SPECIFICHE DISPOSIZIONI SUL COVID-19

LEGGE 24 aprile 2020, n. 27, Conversione in legge del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

*Sono, fra l'altro, disposti interventi volti al sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese (congedo parentale; voucher baby sitter; carta famiglia 2020; licenziamento per genitori dipendenti, mantenimento del posto di lavoro; mantenimento del reddito di cittadinanza, indennità di sostegno (600 euro) in favore dei lavoratori; detenuti.*

LEGGE 17 luglio 2020, n. 77, Conversione in legge, con modificazioni, del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

*Con la legge, complessa ed articolata, vengono dettate disposizioni per il rilancio del sistema produttivo, lavorativo, sanitario, delle politiche sociali. La legge si configura quale atto di programmazione nazionale. Le modificazioni al decreto-legge sono notevoli, ed inseriscono, fra l'altro, ulteriori disposizioni sui LIVEAS (l. 328/2000)), budget di salute e di comunità, incremento di specifici Fondi, introducendone di nuovi.*

*In estrema sintesi la legge costituisce un vero e proprio caposaldo per lo svolgimento di azioni ed interventi volti ad affrontare la pandemia COVID-19, ed in estrema sintesi gli ambiti di intervento sono: servizi sanitari, coronavirus, assistenza domiciliare, assistenti sociali, budget di salute, careleavers, caregivers, cure palliative, dipendenze, disagio abitativo, discriminazione di genere, Fondo per le politiche della famiglia, durante e dopo di noi, Fondo per la non autosufficienza, Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità, Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, infermiere di famiglia, immigrazione irregolare, invalidità, lavoro irregolare, persone con disabilità, non autosufficienti, fondo per la non autosufficienza, legge 328/2000 LIVEAS, persone con fragilità, integrazione socio-sanitaria, presa in carico, RSA, segretariato sociale, servizi prima infanzia, terzo settore, servizio civile, migrazioni, reddito di emergenza, povertà educativa, povertà alimentare, violenza di genere.*

DECRETO 7 agosto 2020: Piano voucher sulle famiglie a basso reddito.

*Viene disposto, in relazione all'emergenza COVID-19, il Piano voucher di 500 euro per famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro, al fine di garantire la fruizione di servizi di connessione ad internet*

*(sconto prezzo di vendita dei canoni per dodici mesi, nonché per fornitura di tablet o PC. L'impegno finanziario complessivo è di 204.000 euro.*

DECRETO 6 novembre 2020: Trasferimento delle risorse per buoni viaggio per persone disabili o in condizioni di bisogno.

*Il decreto individua le risorse spettanti a ciascun comune capoluogo di città metropolitana o capoluogo di provincia in favore delle persone ivi residenti fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno.*

DPCM 13 novembre 2020: Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» anno 2019, di cui agli articoli 5 e 5 -bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, per l'anno 2020.

*Nel contesto del decreto si dà attuazione all'art. 18 -bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha previsto, in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, un finanziamento aggiuntivo pari a 3 milioni di euro da destinare alle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime.*

*Si provvede altresì a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'importo di euro 22.000.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 5 -bis del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, in base ai seguenti criteri:*

*a) euro 9.500.000,00 al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione; b) euro 9.500.000,00 al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione.*

*c) euro 3.000.000,00 in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate.*

*2. Nella programmazione degli interventi di cui al comma 1 le regioni considerano l'adozione di opportune modalità volte alla sostenibilità finanziaria ed operativa dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze territoriali anche in considerazione degli effetti causati dalle misure adottate per contrastare l'emergenza nazionale epidemiologica da COVID-19.*

## **ASSISTENTI SOCIALI**

DECRETO 4 febbraio 2021: Modalità di suddivisione fra gli ambiti sociali territoriali del contributo per l'assunzione di assistenti sociali.

*In relazione al d. lgs 147/2017 vengono erogati agli ambiti territoriali: contributo di 40.000 euro annui per assistente sociale assunto a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 5.000 ; contributo di 20.000 euro in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto 1 a 4.000.*

## **POLITICHE PER LA FAMIGLIA ED I MINORI**

DPCM 5 marzo 2020: Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei comuni per il 2020.

*Viene adottata la nota metodologica relativa all'aggiornamento a metodologie invariate dei fabbisogni standard dei comuni per il 2020 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, relativo anche alle funzioni nel settore sociale — servizi di asili nido.*

DECRETO 21 maggio 2020: Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie

*Viene ripartito il fondo per le vittime del femminicidio (legge 4/2018), che tutela gli orfani, i figli minorenni e maggiorenni delle vittime, uccise da compagni, mariti, ex conviventi, padri fratelli, potranno usufruire di borse di studio, sostegno per orientamento e formazione per l'occupazione, incentivi per le assunzioni, spese mediche e tutela dei minori rimasti soli. E' previsto sostegno economico anche per le Famiglie affidatarie.*

DECRETO 7 agosto 2020, Piano voucher sulle famiglie a basso reddito.

*Il Ministero dello sviluppo economico promuove il Piano voucher per famiglie meno abbienti ed affida la realizzazione delle relative attività ad Infratel Italia S.p.a.*

*Il Piano è un intervento di sostegno alla domanda per garantire la fruizione di servizi di connessione ad internet in banda ultra larga da parte delle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro.*

*Gli interventi sono finanziati a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020 di cui alla delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 agosto 2017, n. 71, per un ammontare massimo di risorse pari a 204.000.000 euro*

DECRETO 27 ottobre 2020: Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020.

*Vengono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, destinato alle Regioni, per gli anni 2018 e 2019 (euro 44.457.899,00, nonché, per l'anno 2020 (euro 23.856.763,00)*

LEGGE 29 luglio 2020 , n. 107; Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.

*La commissione ha il compito di verificare: stato e andamento degli affidatari e delle comunità familiari; numero provvedimenti emessi dai tribunali per minorenni; modalità operative dei servizi sociali e ruolo nel processo; esito attuativo dei provvedimenti; effettiva temporaneità dei provvedimenti di affidamento; rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per le strutture; rispetto della circolare n. 18/va/2018; effettuare controlli a campione; valutare la garanzia del diritto del minore a crescere ed educato nella propria famiglia.*

## **POLITICHE GIOVANILI**

DECRETO 10 dicembre 2020, Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di azione coesione del Ministero dell'interno - Piano di azione giovani sicurezza e legalità.

*Il quadro finanziario degli interventi del Piano di azione giovani sicurezza e legalità del Piano di azione coesione del Ministero dell'interno, viene rimodulato.*

*Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al Piano di azione coesione del Ministero dell'interno - Piano di azione giovani sicurezza e legalità, sulla base delle richieste presentate dal medesimo Ministero che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate.*

*ALLEGATO Ministero dell'interno - PAC Piano azione giovani sicurezza e legalità (importi in euro)  
Programma Linea di intervento Nuova dotazione PAC per Linea di intervento Ministero dell'interno  
Piano giovani sicurezza e legalità  
Legalità 22.190.310,10  
Sicurezza 143.616.672,38  
Totale 165.806.982,48*

### **POLITICHE PER GLI IMMIGRATI**

DECRETO 18 novembre 2019: Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi).

*Vengono definite le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, nonché l'approvazione delle «Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi)».Le proposte progettuali vanno valutate dalla apposita Commissione per il finanziamento.*

DPCM 7 luglio 2020: Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2020.

*Tenuto conto delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali, a titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2020, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità.*

LEGGE 18 dicembre 2020, n. 173, Conversione del DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131 -bis , 391 -bis , 391 -ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

*Vengono dettate norme per garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di immigrazione, nel rispetto dei principi costituzionali e internazionali; riarticolato il sistema di prima assistenza e accoglienza dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, e minori stranieri non accompagnati; iscrizione anagrafica; diritto penale; divieto di accesso agli esercizi pubblici; prevenzione e contrasto al traffico di stupefacenti via internet.*

DECRETO 26 gennaio 2021: Determinazione del costo medio del rimpatrio, per l'anno 2021

*Il Decreto, in relazione a quanto disposto dall' art. 1, comma 2 del d.lgs 109/2012, viene rideterminato il costo medio del rimpatrio per l'anno 2021, pari a 1.905,00.*

DECRETO 4 febbraio 2021: Attribuzione di contributi in misura pari a 375.000 euro per l'anno 2020 a favore dei Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta, destinati a fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori.

*Si procede all'assegnazione dei fondi (375.000 euro a comune) in relazione alle misure di assistenza, anche sanitaria, adottate dai comuni nei confronti dei migranti connesse con le esigenze mirate al*

*contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, dei flussi migratori e della presenza di migranti nel territorio comunale*

#### **POLITICHE PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI**

DPCM 21 novembre 2019: Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021.

*A seguito dell'intesa con la Conferenza unificata, è adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021, quale atto di programmazione nazionale per lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, in confronto con le autonomie locali e consultazione delle parti sociali e del Terzo settore. Il fondo viene così ripartito: 573,2 milioni di euro nel 2019, 571 milioni di euro nel 2020 e 568,9 milioni di euro nel 2021.*

#### **POLITICHE PER LE PERSONE CON DISABILITA'**

DPCM 1° agosto 2019: Riparto del contributo di 100 milioni di euro, per l'anno 2019, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, ai sensi dell'articolo 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni.

*Il contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2019 di cui al «Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale», è erogato a favore delle regioni a statuto ordinario che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano effettivamente le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.*

DPCM 21 dicembre 2020: Riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2020.

*Vengono destinate alle Regioni ulteriori risorse, oltre a quelle già assegnate, al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2020 pari ad euro 90 milioni di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita Indipendente, secondo i criteri di riparto di cui al DM 26 settembre 2016, e le quote percentuali DPCM 21 novembre 2019.*

DPCM 21 ottobre 2019: Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relativo all'istituzione dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

*Per assicurare in via permanente supporto allo stesso Presidente nell'area relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche in favore delle persone con disabilità, che comprendono una pluralità di ambiti settoriali (politiche in materia di lavoro, salute, inclusione scolastica, accessibilità e mobilità) viene istituito un apposito Ufficio autonomo denominato «Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità»*

DECRETO 4 marzo 2000: Ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

*Vengono definite le modalità di versamento delle somme che i soggetti privati versano a titolo spontaneo e solidale all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 68/99, commi 1 e 1 -bis dell'art. 13. Le somme versate vengono riassegnate al Fondo stesso.*

LEGGE 11 settembre 2020 n.120: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

*Nel contesto della legge vengono dettate nuove norme per la semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap, con riferimento alla competenza delle commissioni mediche pubbliche a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.*

DPCM 20 novembre 2020: Riparto per l'anno 2020 del contributo alle regioni a statuto ordinario e agli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

*Viene erogato alle Regioni, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane, un contributo di 100 milioni di euro, per l'anno 2020, di cui al «Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali»*

DPCM 21 dicembre 2020: Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'annualità 2020.

*Vengono attribuite alle Regioni le risorse per l'anno 2020, pari ad euro 78.100.00 per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (art. 3, comma 1, legge 112/2016). Vi sono indicati gli indirizzi di programmazione a cui le Regioni devono attenersi per l'attuazione dei servizi e degli interventi, anche innovativi, nonché il monitoraggio.*

## **POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 19 novembre 2020: Riparto del fondo nazionale per le politiche sociali. Annualità 2020.

*Le risorse annualità 2020 ammontano a € 383.258.592,00, (€ 393.958.592,00 nel 2019): alle regioni € 381.883.592,00 (€ 391.726.202,00 nel 2019) ed al Ministero € 1.375.000,00 (€ 2.232.390,00 nel 2019). Le regioni programmano le risorse in coerenza con il PSN 2018-2020, secondo indicatori per macroattività e per aree. In particolare gli interventi e le azioni finanziate riguardano le seguenti aree: famiglia, minori, anziani, persone con disabilità, non autosufficienti povertà e diseguaglianze, Povertà, Disagio adulti, dipendenze, salute mentale. E' altresì definito il Programma P.I.P.I. 2020 – 2021.*

DECRETO 10 dicembre 2020: Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di azione coesione del Ministero dell'interno - Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani (PNSCIA).

*Il quadro finanziario degli interventi del Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani (PNSCIA) del PAC del Ministero dell'interno viene rimodulato così come specificato nella allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.*

*Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al Piano di azione coesione del Ministero dell'interno - Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani (PNSCIA) sulla base delle richieste presentate dal medesimo Ministero che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.*

**ALLEGATO (importi in euro) Programma Linea di intervento**

*Nuova dotazione PAC per Linea di intervento Servizi di cura per l'infanzia 334.067.455,20*

*Servizi di cura per gli anziani non autosufficienti 262.352.579,94*

Capacitazione amministrativa dei beneficiari 3.600.000,00  
Assistenza tecnica 27.615.984,86  
Totale 627.636.020,00

### **POLITICHE DI LOTTA E CONTRASTO ALLA POVERTA'**

DECRETO 28 giugno 2019: Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

*Viene adottato il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, approvato come da intesa dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 17 aprile 2019, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 13, che costituisce l'atto di programmazione e gestione nazionale per l'attuazione del programma del Reddito di cittadinanza e individua le risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari.*

*Il Piano ha durata triennale ed è' aggiornato annualmente.*

*Le complessive risorse, afferenti all'attuazione del Piano, sono così' individuate:*

*anno 2019 euro 467.200.000,00;*

*anno 2020 euro 403.100.000,00.*

*Seguono le risorse aggiuntive di cui all'art. 12, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26:*

*anno 2019 euro 150.000.000,00 (di cui fino a 80.000.000,00 destinati ad Anpal Servizi S.p.a. e euro 70.000.000,00 da ripartire alle regioni sulla base del criterio indicato nella tabella 1 del Piano straordinario, denominata «Stima dei fabbisogno di navigator per regione e provincia di residenza dei nuclei familiari potenzialmente beneficiari del reddito di cittadinanza»);*

*anno 2020 euro 130.000.000,00 destinate ad Anpal Servizi S.p.a.;*

*anno 2021 euro 50.000.000,00 destinate ad Anpal Servizi S.p.a.*

*Con cadenza trimestrale ANPAL Servizi S.p.a. produce apposite relazioni sullo stato di avanzamento delle attività previste dal Piano.*

DECRETO 22 ottobre 2019: Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)

*In relazione a quanto disposto nella legge istitutiva del reddito di cittadinanza, secondo un riferimento proprio delle politiche sociali con la "cultura dello scambio", sono state definite forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei PUC, ai sensi dell'articolo art. 4, comma 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Viene individuata la titolarità del Comune nella gestione dei PUC, anche in collaborazione del Terzo settore, le condizioni per l'accesso da parte dei beneficiari del reddito di cittadinanza, e ruolo del servizio sociale professionale.*

DECRETO 8 aprile 2020: Integrazione al decreto di ripartizione del «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti»

*È adottato il programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2020, per il «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti», istituito presso AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura e destinato alle organizzazioni caritative per 50.000.000 euro.*

DECRETO-LEGGE 16 giugno 2020, n. 52: Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.

*Considerata la necessità e l'urgenza di consentire alle platee interessate di poter accedere, per un arco temporale maggiore, ai benefici del Reddito di emergenza è stata emanata, fra l'altro, la disposizione che modifica dei termini per la presentazione della domanda di Rem, per cui le domande per il Reddito di emergenza possono essere presentate entro il 31 luglio 2020.*

DECRETO 2 marzo 2020: Tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

*Vengono specificate modalità e tempistiche in ordine alla decurtazione mensile del beneficio non speso ovvero non prelevato dai beneficiari della Carta Rdc, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso.*

DECRETO 28 dicembre 2020: Riparto delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale - annualità 2020.

*Il provvedimento complesso ed articolato, assume un valore vincolante anche per gli anni a venire, e impegna le Regioni a definire i programmi regionali per la lotta alla povertà, collegandosi sia al primo provvedimento organico di programmazione connesso al d.lgs 147/2017, sia alla legge istitutiva del Reddito di cittadinanza. In tale contesto viene altresì definito il Riparto delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale - annualità 2020, ammontanti a 587 mln di euro: finanziamento LEP 562 mln euro; povertà estrema 10 mln euro: leavers: 5 mln euro. Contiene l'atto di programmazione regionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà 2020.*

DPCM 21 gennaio 2021, Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale

*Vengono definiti, in prima applicazione e via sperimentale, per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione ai Comuni dei contributi previsti dalla legge 160/2019 per progetti di rigenerazione urbana, riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, miglioramento della qualità del decoro urbano e tessuto sociale ed ambientale.*

DECRETO 12 febbraio 2021, Modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza del beneficio addizionale.

*Vengono specificate le modalità di erogazione del beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nel limite di 780 euro mensili, a coloro che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc.*

## **OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI DEL GOVERNO 5 settembre 2019-21 febbraio 2021**

Il Governo, come sopra illustrato ha dovuto affrontare l'emergenza COVID-19, fra notevoli difficoltà e contrasti.

Si sottolinea che il Governo in esame ha approvato due leggi di bilancio consecutive, e pertanto si osserva una progressiva attenzione intorno allo svolgimento delle politiche sociali nel loro complesso, prefigurando la strutturazione di un sistema articolato per aree di intervento, basato su un disegno volto a conferire continuità, pur con le correzioni necessarie in relazione a una costante azione di monitoraggio.

Dall'analisi delle leggi di bilancio e dagli specifici provvedimenti normativi ed amministrativi per aree di intervento, si rappresentano di seguito gli aspetti ritenuti più importanti:

- 1) Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, sono stati disposti contributi a favore degli Ambiti territoriali Sociali per l'assunzione di Assistenti sociali.
- 2) Sono stati avviati interventi specifici nel settore dell' edilizia sociale e del disagio abitativo.
- 3) È stato istituito il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli ed incrementato l'assegno di natalità, nonché misure di sostegno ai careleavers. Inoltre sono stati disposti finanziamenti pluriennali per la realizzazione degli asili nido comunali.
- 4) Per gli immigrati sono stati ulteriormente definite disposizioni sul (Siproimi)», nonché la programmazione dei flussi d'ingresso. Con DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in LEGGE 18 dicembre 2020, n. 173 sono state dettate "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131 -bis , 391 -bis , 391 -ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale".
- 5) Per la non autosufficienza, è stato incrementato il relativo fondo, dettate disposizioni per il caregiver familiare, e istituito un « Fondo per l'Alzheimer e le demenze », con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con DPCM 21 novembre 2019 è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021.
- 6) Per le persone con disabilità è stato istituito il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità. Sono stati disposti articolati interventi per la mobilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche. Inoltre sono stati potenziati e finanziati interventi per l'autismo, l'integrazione scolastica, ed infine ripartito il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2020.
- 7) Per le politiche sociali in senso lato, è stata istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. Con DECRETO 19 novembre 2020 è stato Ripartito il fondo nazionale per le politiche sociali. Annualità 2020.
- 8) Per le politiche di lotta e contrasto alla povertà sono stati stanziati 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di Pensione di cittadinanza (Pdc) anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS. Inoltre disposti sostegni per l'accesso ai servizi informativi da parte di famiglie a basso reddito. Inoltre, fra l'altro con DECRETO 28 dicembre 2020 sono state ripartite le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale - annualità 2020. Di particolare rilievo gli interventi per la povertà alimentare.

**Governo 13 febbraio 2021- 22 ottobre 2022 (616 giorni, ovvero 1 anno, 8 mesi e 9 giorni).**

LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

**ANZIANI**

**Fondo finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione**

Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane ed il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione, cui ciascuna delle parti aderisce per scelta libera e volontaria, di persone che hanno superato i 65 anni di età. *(comma 678)*

**ASSISTENTI SOCIALI**

All'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500 ». *(comma 734)*.

**CYBERBULLISMO**

**Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**

Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, è istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. *(comma 671)*.

Il Fondo di cui al comma 671 è istituito presso il Ministero dell'istruzione con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. *(comma 672)*.

Al Fondo di cui ai commi 671 e 672 possono accedere le associazioni e gli enti di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 maggio 2017, n.71, e in particolare:

- a) associazioni sportive dilettantistiche;
- b) associazioni di genitori facenti parte del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS), di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 febbraio 2002, n. 14;
- c) associazioni la cui finalità principale sia la tutela dei minori. *(comma 673)*.

**DIPENDENZE**

**Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni**

In considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni, allo scopo di finanziare politiche volte a supportare l'attività di promozione, indirizzo e coordinamento delle finalità del Fondo. Il Fondo è destinato a finanziare la realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale in

materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni. All'attuazione dei progetti possono concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale. Al fine di dare immediato impulso alle prime attività progettuali, la dotazione finanziaria del Fondo è costituita con 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le politiche giovanili, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo. (*comma 157*).

## **EDILIZIA**

Per le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ammesse all'intervento della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è accantonato a coefficiente di rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso. (*comma 153*).

All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

« 1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000 ». (*comma 155*).

## **POLITICHE PER LA FAMIGLIA ED I MINORI**

### Lavoratrici madri

Alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l'indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità. . (*comma 239*).

### Asilo nido

Al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, all'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera d sexies) è sostituita dalla seguente: « d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei

posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o asso, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ». (*comma 158*).

#### Violenza di genere. Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

All'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio nazionale, persegue le seguenti finalità, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel

processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;

b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile, anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;

c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori;

f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;

h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;

i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;

l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.

« 2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo.

d) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

Il finanziamento

« 3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarità regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del presente decreto. 4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

e) il comma 5 è abrogato;

#### Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ». (comma 149).

#### Incremento del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alle seguenti finalità:

a) quanto a 1 milione di euro, all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento;

b) quanto a 1 milione di euro, alle attività di monitoraggio e raccolta di dati di cui al comma 665. (comma 661).

Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma 661, tenendo conto:

a) della programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;

b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ciascuna regione e provincia autonoma, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;

c) della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui ai commi da 661 a 667, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti. . (comma 662).

#### La gestione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza

I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:

- a) enti locali, in forma singola o associata;
- b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato;
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto o d'intesa tra loro o in forma consorziata. (*comma 663*).

I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici. . (*comma 664*).

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 662, presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il decreto di cui al comma 662 individua le ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari devono riportare nella relazione di cui al precedente periodo. (*comma 149*). (*comma 665*).

Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 665, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi dei commi da 661 a 665. (*comma 666*).

#### Il trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975. . (*comma 667*).

Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. (*comma 668*).

Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. . (*comma 669*).

#### Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (*comma 670*).

## **PARI OPPORTUNITA'**

### Piano strategico nazionale per la parità di genere

Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate e delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e adotta un Piano strategico nazionale per la parità di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025. (*comma 139*)

Il Piano ha l'obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, nonché colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale. (*comma 140*).

Per il finanziamento del Piano il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. (*comma 148*).

### Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere

Sono istituiti, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere. (*comma 141*).

L'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere è costituito da esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ne fanno parte i rappresentanti delle associazioni impegnate sul tema della parità di genere e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale. Ne fanno altresì parte un rappresentante della Rete nazionale dei Comitati unici di garanzia, uno dell'Istituto nazionale di statistica, uno dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche, uno del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e uno della Conferenza dei rettori delle Università italiane. (*comma 142*).

### Le competenze dell'Osservatorio

Competono all'Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 139, valutandone l'impatto al fine di migliorarne l'efficacia e integrarne gli strumenti. (*comma 143*).

### Le funzioni della cabina di regia

La Cabina di regia interistituzionale, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata, è il luogo deputato alle funzioni di raccordo tra i livelli istituzionali, anche territoriali, coinvolti, al fine di garantire il coordinamento fra le azioni a livello centrale e territoriale e di individuare e promuovere buone pratiche condivise. (*comma 144*)

### Il sistema nazionale di certificazione della parità di genere

Al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità, l'Osservatorio si avvale di un tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese. (*comma 145*).

### Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere

Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato « Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere », con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia, sono determinate le misure formative che consentono l'accesso al Fondo nonché le relative modalità di erogazione, nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. (*comma 660*).

## **POLITICHE GIOVANILI**

### Partecipazione giovanile

Al fine della celebrazione, nell'anno 2022, dell'Anno europeo dei giovani, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il medesimo anno, per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della strategia dell'Unione europea per la gioventù e volte a favorire il coinvolgimento e la più ampia partecipazione dei giovani. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili sono stabiliti gli indirizzi e i criteri nonché le modalità di utilizzo delle risorse di cui al primo periodo. (*comma 156*).

Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2023. (*comma 732*.)

## **POLITICHE PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI**

### Il finanziamento

Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato per un ammontare pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022. (*comma 677*).

### L'assistenza domiciliare

Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, i servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti aree:

a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio

di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura socio-sanitaria; soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza;

b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali;

c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio, e l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti. *(comma 162).*

#### I PUA

Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi socio-sanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate « Case della comunità ».

Presso i PUA operano équipe integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS.

Tali équipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni di natura clinica, funzionale e sociale delle persone, assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM) della capacità bio-psico-sociale dell'individuo, anche al fine di delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di vita in condizioni di dignità, sicurezza e comfort, riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie.

Sulla base della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della persona in condizioni di non autosufficienza e della sua famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'équipe integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno. Il PAI individua altresì le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell'attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonché l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La programmazione degli interventi e la presa in carico si avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con l'INPS. *(comma 163).*

#### Il lavoro di cura

L'offerta può essere integrata da contributi, diversi dall'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle

persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza. Tali contributi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale. (*comma 164*).

Al fine di qualificare il lavoro di cura, con intese stipulate dalle associazioni sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 164 possono essere previsti percorsi di formazione, anche mediante gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 166. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce strumenti e modelli di supporto, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, agli interventi di cui al comma 162, lettera c), nonché alle attività e ai programmi di formazione professionale di cui al comma 165 e ai progetti formativi a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti. (*comma 165*).

#### I LEPS per le persone non autosufficienti

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate, ai fini della graduale introduzione dei LEPS, le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e le modalità di verifica del raggiungimento dei LEPS medesimi per le persone anziane non autosufficienti nell'ambito degli stanziamenti vigenti, inclusi quelli di cui al comma 168. (*comma 167*).

#### L'integrazione del Fondo per le non autosufficienze

Per le finalità di cui al comma 162, lettere a), b) e c), e al comma 163, fermi restando gli interventi a valere sullo stesso Fondo per le non autosufficienze già destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima previsti dalla normativa vigente e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dall'anno 2025. (*comma 168*).

### **POLITICHE DI LOTTA E CONTRASTO ALLA POVERTA'**

#### **REDDITO DI CITTADINANZA**

##### La verifica dei requisiti patrimoniali, la specificazione del sussidio, la piena disponibilità al lavoro

Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

« 1-quater. Con riferimento ai requisiti patrimoniali di cui al comma 1, e con specifico riferimento ai beni detenuti all'estero, l'INPS provvede a definire annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifica dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche ai fini della verifica dei requisiti per il Rdc. Il piano di verifica, definito con la collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Agenzia delle entrate e col supporto del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.

159 del 2013, e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero, sulla base di accordi bilaterali. Il piano di verifica è approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla presentazione »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « n. 601 » sono aggiunte le seguenti: « , e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile »;

2) al comma 9, le parole: « trenta giorni dall'inizio » sono sostituite dalle seguenti: « il giorno antecedente all'inizio »;

c) all'articolo 4:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc ai sensi del comma 2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ed è trasmessa dall'INPS all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile »;

2) al comma 6, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, le parole: « In tale sede » sono sostituite dalle seguenti: « In sede di primo incontro presso il centro per l'impiego »;

3) al comma 8, lettera b): 3.1) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

« ; la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio »; 3.2) al numero 5), le parole: « tre offerte » sono sostituite dalle seguenti: « due offerte »;

4) al comma 9: 4.1) all'alinea, le parole: « alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e » sono sopresse; 4.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta »; 4.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta »;

5) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Patto per l'inclusione sociale prevede in ogni caso la frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà al fine della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio »;

6) al comma 15, le parole: « con il consenso di entrambe le parti » sono sostituite dalle seguenti:

« . Nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, lettera d) »;

7) dopo il comma 15-quinquies è aggiunto il seguente:

« 15-sexies. I Patti per il lavoro e i Patti per l'inclusione sociale prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgere in presenza »; d) all'articolo 5: 1) al comma 2: 1.1) al primo periodo, le parole: « Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono essere individuate » sono sostituite dalle seguenti: « Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate » e dopo le parole: « decreto legislativo n. 147 del 2017 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché le modalità di precompilazione della richiesta di Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati di cui al comma 4 »; 1.2) al secondo periodo, le parole: « del decreto di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti di cui al primo periodo »; 2) al comma 3: 2.1) al terzo periodo, dopo le parole: « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica » sono inserite le seguenti: « e fermi restando i dati di cui al comma 2 »; 2.2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: « In ogni caso, la valutazione e l'eventuale riconoscimento da parte dell'INPS avvengono entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto »; 3) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « I comuni effettuano a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti di cui al primo periodo nonché, successivamente all'erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi. A tal fine l'INPS rende disponibili ai comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la partecipazione dell'INPS, al quale è tempestivamente comunicato l'esito delle verifiche e dei controlli attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni »; 4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: « 4-bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall'INPS sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto. 4-ter. L'INPS comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli ai sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. 4-quater. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all'INPS attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell'INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute. 4-quinqies. L'Anagrafe nazionale di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mette comunque a disposizione della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc »; e) all'articolo 6, dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, la piattaforma di cui al comma 2, integrata anche con i dati dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria messi a disposizione dall'INPS, prevede parità di accesso ai centri per l'impiego e ai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e opera in cooperazione con il portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ricercabile all'indirizzo [www.inPa.gov.it](http://www.inPa.gov.it) »; f) all'articolo 7: 1) al comma 3, le parole: « e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, » sono sostituite dalle seguenti: « e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-

bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, »; 2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 3, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva »; 3) al comma 5: 3.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro il termine da questo fissato »; 3.2) alla lettera e), le parole: « almeno una di tre » sono sostituite dalle seguenti: « almeno una di due »; g) all'articolo 8: 1) al comma 1, le parole: « Al datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc, » sono sostituite dalle seguenti: « Al datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc, »; 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: « 1-bis. Le agenzie per il lavoro iscritte all'albo informatico delle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, autorizzate dall'ANPAL a offrire i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc. 1-ter. Al fine di agevolare l'occupazione dei soggetti percettori di Rdc, alle agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione, effettuata mediante l'utilizzo delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto, il 20 per cento dell'incentivo di cui al comma 1, che viene decurtato dall'incentivo previsto per il datore di lavoro. 1-quater. I servizi per il lavoro, accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e ai quali sia stata affidata l'attivazione di interventi in favore di beneficiari del Rdc nell'ambito del programma "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori" (GOL), di cui alla missione M5, componente C1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, comunicano tempestivamente, e comunque entro cinque giorni, al centro per l'impiego e all'ANPAL la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, pena la decadenza dalla partecipazione da parte del medesimo servizio per il lavoro al programma GOL per sei mesi, con riferimento all'attivazione di interventi in favore di qualsivoglia nuovo beneficiario. Sono fatti salvi gli interventi attivati al momento della mancata comunicazione. 1-quinquies. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei servizi per il lavoro di cui al comma 1-quater, con riferimento agli esiti di ricollocazione per profilo di occupabilità, tenuto conto, in particolare, del numero di offerte congrue complessivamente formulate ai beneficiari del Rdc, incluse quelle non accettate. L'ANPAL segnala ai servizi interessati eventuali criticità riscontrate in sede di valutazione, anche in termini di numero di esiti positivi di ricollocazione e di offerte congrue complessivamente formulate, incluse quelle non accettate, da valutare in relazione al contesto territoriale di riferimento. Ove le criticità permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla partecipazione al programma GOL del servizio per il lavoro interessato. Sono fatti salvi gli interventi attivati al momento della revoca ». (comma 74).

La verifica sui soggetti condannati

Al fine di assicurare i controlli su tutti i richiedenti e percettori di Reddito di cittadinanza - Rdc, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more della sottoscrizione di apposita convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della giustizia per lo scambio integrale dei dati, l'INPS trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei soggetti beneficiari del Rdc, per la verifica dei soggetti che risultino già condannati con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dal comma 74, per consentire all'INPS di disporre, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, la revoca del Rdc eventualmente percepito ovvero di non riconoscere il beneficio. A tal fine il Ministero della giustizia trasmette all'INPS gli esiti della verifica di cui ai periodi precedenti entro sessanta giorni dalla ricezione dell'elenco ivi previsto. (*comma 75*).

#### I casi di riduzione

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio economico mensile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, nei limiti di quanto previsto al comma 78 e ferma restando la decadenza dalla prestazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera e), del predetto decreto-legge n. 4 del 2019. (*comma 76*).

La riduzione di cui al comma 76 non opera per i nuclei familiari composti esclusivamente da componenti non tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, nonché per i nuclei familiari tra i cui componenti sia presente almeno un soggetto minore di tre anni di età ovvero una persona con disabilità grave o non autosufficiente, come definiti ai fini dell'ISEE. (*comma 77*).

La riduzione di cui al comma 76 si applica solo nei casi in cui il beneficio economico mensile, anche a seguito della rideterminazione di cui al medesimo comma 76, non risulti inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 4 del 2019. (*comma 78*).

La riduzione di cui al comma 76 è sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia avviato attività da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese continuativo. A decorrere dal termine di sospensione di cui al primo periodo, il beneficio è rideterminato nelle modalità ordinarie. (*comma 79*).

La riduzione di cui ai commi da 76 a 79, cumulata a partire dal mese dell'ultimo azzeramento, continua ad essere applicata anche a seguito dell'eventuale rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 4 del 2019. (*comma 80*).

#### Ulteriori specificazioni

All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), le parole: « ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad

integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro »;

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: « d-bis) per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi; rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi ». (*comma 81*).

Per le finalità di cui al comma 74, lettera e), il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 4 del 2019 è integrato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e l'INPS. (*comma 82*).

### Il monitoraggio dell'INPS

L'INPS, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 76 a 80, effettua una specifica attività di monitoraggio a cadenza trimestrale e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dalla predetta attività di monitoraggio siano annualmente accertati, anche in via prospettica, tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, minori oneri ascrivibili all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi da 76 a 80 i quali possano effettivamente trovare, anche parzialmente, riscontro, sulla base degli andamenti della complessiva spesa, in una corrispondente minore esigenza finanziaria rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, tali correlate accertate risorse possono essere destinate ad interventi di politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio. (*comma 83*).

Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dai commi da 74 a 83 con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (*comma 84*).

### Il potenziamento dei centri per l'impiego

Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. (*comma 85*).

A decorrere dall'anno 2022 è altresì autorizzata una spesa nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione. (*comma 86*).

## **POLITICHE PER LE PERSONE CON DISABILITA'**

### Integrazione scolastica

Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-septies) è aggiunta la seguente: « d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione

siciliana e della regione Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ». (*comma 174*).

#### Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità

Il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è denominato « Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità » ed è trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità. A tal fine, il predetto Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. (*comma 178*).

#### Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato « Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità », con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Il fondo è ripartito, per la quota parte di 70 milioni di euro in favore degli enti territoriali, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per la quota parte di 30 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione. (*commi 179 e 180*).

### Inclusione sociale

Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica stessa, presso il Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità all'offerta turistica delle persone con disabilità. (*comma 176*).

### Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità

Il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è denominato « Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità » ed è trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità. A tal fine, il predetto Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. (*comma 178*).

### Autismo

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 401, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di 27 milioni di euro per l'anno 2022 »;
- b) al comma 402, alinea, dopo le parole: « di concerto con » sono inserite le seguenti: « il Ministro per le disabilità e con ».

Il rifinanziamento è finalizzato a favorire, nel limite di spesa ivi previsto, iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.

All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: « con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 » sono inserite le seguenti: « e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ».

All'articolo 34, comma 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: « b-bis) iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico ». (*commi 181-184*).

### Altri interventi

Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di vario interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per iniziative a favore dei cittadini con disabilità visiva. (*comma 736*).

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di attività fisica adattata. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma. (*comma 737*)

Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito un contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,65 milioni di euro per l'anno 2023 alla FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap. (*comma 738*).

Al fine di contribuire alla piena realizzazione dei principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di contrastare discriminazioni verso persone con disabilità, anche sostenendo e sviluppando sui territori regionali e locali interventi di rappresentanza e di supporto attivo, è attribuito per l'anno 2022 un contributo di 500.000 euro all'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS ONLUS). (*comma 739*).

Al fine di favorire la realizzazione di eventi anche internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato un contributo pari a 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. (*comma 740*).

## **POLITICHE SOCIALI**

### I livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e la loro universalità

I livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità. (*comma 159*).

### Il riconoscimento del ruolo degli ATS

Al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. (*comma 160*).

Gli ATS garantiscono l'offerta dei servizi e degli interventi.

### La definizione delle linee guida

Mediante apposita intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle linee guida per l'attuazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli interventi di cui ai commi da 159 a 171 e per l'adozione di atti di programmazione integrata, garantendo l'omogeneità del modello organizzativo degli ATS e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS. (*comma 161*)

### La definizione dei LEPS

Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (giugno 2023), con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono definiti i LEPS, negli altri ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza, con riferimento alle aree di intervento e ai servizi già individuati ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Tali LEPS integrano quelli già definiti ai sensi degli articoli 5 e 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e dell'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e si raccordano con gli obiettivi di servizio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1° settembre 2021. (*comma 169*).

#### Le priorità nell'individuazione dei LEPS

In sede di prima applicazione sono definiti i seguenti LEPS, individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021- 2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, nella seduta del 28 luglio 2021:

- a) pronto intervento sociale;
- b) supervisione del personale dei servizi sociali;
- c) servizi sociali per le dimissioni protette;
- d) prevenzione dell'allontanamento familiare;
- e) servizi per la residenza fittizia;
- f) progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente. (*comma 170*).

#### Il finanziamento dei LEPS

Al finanziamento dei LEPS di cui ai commi 169 e 170 concorrono le risorse nazionali già destinate per le medesime finalità dal Piano di cui al comma 170 insieme alle risorse dei fondi europei e del PNRR destinate a tali scopi. (*comma 171*)

### **SERVIZIO CIVILE**

#### Centro civile universale

Al capo III del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

« Art. 10-bis. – (Centro nazionale del servizio civile universale)

1. Per sostenere le finalità e gli obiettivi assegnati al servizio civile universale e assicurare anche la compiuta realizzazione del progetto di potenziamento del servizio medesimo previsto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito il Centro nazionale del servizio civile universale, con sede nel comune dell'Aquila.
2. Il Centro di cui al comma 1, quale sede delle attività connesse ai programmi e ai progetti per lo svolgimento del servizio civile universale, ha lo scopo di garantirne l'armonizzazione e il consolidamento dei processi organizzativi e formativi, nonché di potenziare l'acquisizione di competenze dei giovani operatori volontari del servizio civile e di favorire e accelerare il processo di rigenerazione e rivitalizzazione urbana, sociale, culturale e tecnologica della città dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma nel 2009.
3. Le modalità di fruizione delle unità immobiliari destinate al Centro di cui al comma 1 sono stabilite per il tramite di specifica convenzione tra il comune dell'Aquila, la struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Per far fronte agli oneri di gestione e di funzionamento del Centro di cui al comma 1, il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022.
5. Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle competenze e delle attribuzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, assicura, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e

legislazione vigente, l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Centro di cui al comma 1.

6. Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili possono essere definite ulteriori e specifiche misure per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo nonché le modalità inerenti all'organizzazione e alla funzionalità del Centro di cui al comma 1 ». (*comma 158*).

## **LO SVOLGIMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI DEL GOVERNO 2021-2022**

### **LA CONTINUAZIONE DELLE AZIONI PER CONTRASTARE LA PANDEMIA COVID-19**

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19  
*Nel contesto del provvedimento cosiddetto "sostegno", sono, fra l'altro, disposte misure specifiche per le politiche sociali: il reddito di cittadinanza viene incrementato di 1.000 mln di euro; il reddito di emergenza viene prorogato per ulteriori tre mensilità (marzo, aprile e maggio); contributi economici per lavoratori fragili; il fondo per il terzo settore viene incrementato di 100 mln di euro; per le politiche sanitarie: finanziamenti specifici per vaccini e farmaci; misure per le persone con disabilità.*

DECRETO-LEGGE 6 maggio 2021, n. 59: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

*Nel contesto del Piano nazionale finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, viene specificato il programma: "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" in milioni di euro: 250 per il 2021; 390 per il 2022; 300 per il 2023; 250 per il 2024; 140 per il 2025; 120 per il 2026.*

DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

*Nel contesto delle misure di sostegno per lavoratore dipendente, con figlio convivente minore, o disabile, viene disposto che lo stesso può svolgere prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica nonché della quarantena del figlio, oppure indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, o bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting.*

LEGGE 6 maggio 2021, n. 61: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

*La Legge di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 30/2021, detta le ulteriori misure per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, distinguendo le modalità di attuazione fra le zone gialla, arancione, rossa. Sono inoltre definite disposizioni in materia di visite alle persone detenute; lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting; specificazioni ulteriori per le persone con disabilità.*

LEGGE 21 maggio 2021, n. 69: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

*In sede di conversione, oltre a confermare misure specifiche per le politiche sociosanitarie: reddito di cittadinanza incrementato di 1.000 mln di euro; reddito di emergenza viene prorogato per ulteriori tre mensilità (marzo, aprile e maggio); contributi per lavoratori fragili; fondo per il terzo settore*

*incrementato di 100 mln di euro; finanziamenti specifici per vaccini e farmaci; misure per le persone con disabilità, sono aggiunti fondo per genitori lavoratori separati o divorziati; assistenza psicologica a studenti.*

DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

*Nel contesto, sono date disposizioni per liste di attesa, pazienti ex COVID; servizi di neuropsichiatria infantile; reddito di emergenza prorogato a giugno-settembre; reddito ultima istanza per professionisti con disabilità; misure di solidarietà alimentare (ondo di 500 mln euro); misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa( 100 mln euro per l2021 e 55 mln euro per 2022; incremento fondo politiche giovanili di 30 mln euro per prevenzione e contrasto disagio giovanile.*

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77: Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

*Il Decreto definisce il quadro nazionale destinato a semplificare ed agevolare la realizzazione dei traguardi e gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le disposizioni sono adottate nel quadro di competenza esclusiva dello Stato nei rapporti con l'Unione Europea e definiscono i livelli essenziali per l'esercizio dei diritti sociali e sociali (art. 117 let. m Co.). Viene istituita la Cabina di Regia, ed il Piano Permanente per il partenariato, economico, sociale e territoriale.*

LEGGE 1 luglio 2021, n. 101: Conversione in legge, con modificazioni, del DECRETO-LEGGE 6 maggio 2021, n. 59: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

*In sede di conversione del decreto-legge 59/2021, nel contesto del Piano nazionale finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro, viene confermato il programma: "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" in milioni di euro: 250 per il 2021; 390 per il 2022; 300 per il 2023; 250 per il 2024; 140 per il 2025; 120 per il 2026.*

LEGGE 23 luglio 2021, n. 106, Conversione in legge, con modificazioni, del DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

*Nel contesto, sono confermate disposizioni per liste di attesa, pazienti ex COVID; servizi di neuropsichiatria infantile; reddito emergenza prorogato a giugno-settembre; reddito ultima istanza per professionisti con disabilità; misure di solidarietà alimentare; misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa; incremento fondo politiche giovanili per prevenzione e contrasto disagio giovanile. Inoltre sono disposti ulteriori finanziamenti per il terzo settore (60 mln euro), Fondo non autosufficienza (40 mln euro 2022) ed IPAB.*

LEGGE 29 luglio 2021, n. 108: Conversione in legge, con modificazioni, del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

*La legge approvata con modificazioni (che interessano anche le persone con disabilità e il terzo settore), del Decreto-legge 77/2021, definisce il quadro nazionale destinato a semplificare ed agevolare la realizzazione dei traguardi e gli obiettivi stabiliti dal PNRR. Viene confermata*

*l'istituzione della Cabina di Regia, ed il Piano Permanente per il partenariato, economico, sociale e territoriale.*

DECRETO 25 novembre 2021: Individuazione dei criteri di riparto e delle modalità di concessione delle risorse afferenti al fondo per il sostegno economico straordinario alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB, per l'anno 2021.

*In relazione a quanto disposto dalla legge 16/2021, viene ripartito fra le Regioni il Fondo per il sostegno economico straordinario, per il solo 2021, alle IPAB, pari a 10 mln di euro, finalizzato ad assicurare alle stesse la continuità nell'erogazione delle prestazioni, in ragione dell'emergenza COVID.*

## **ASSISTENTI SOCIALI**

DECRETO 4 febbraio 2021: Modalità di suddivisione fra gli ambiti sociali territoriali del contributo per l'assunzione di assistenti sociali.

*Con il provvedimento si avvia il processo volto a strutturare il servizio sociale professionale e gli esclusivi professionisti competenti, gli assistenti sociali, quand' anche per ora riferito solo al rapporto numerico con i cittadini, mentre sarebbe opportuno completare il quadro di riferimento operativo nel contesto del sistema organico che, come già indicato nel servizio sociale del ministero della giustizia, è articolato nella dirigenza, nella supervisione e nella configurazione quadri operativi necessari*

DECRETO 25 giugno 2021: Prenotazione delle somme da attribuire agli ambiti territoriali sociali.

*In relazione all'art. 117, comma , lettera m) Costituzione, che attribuisce allo Stato legislazione esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ed all'art. 22 legge 328/2000, che prevede per ogni ambito territoriale sociale, l'erogazione del servizio sociale professionale e segretariato sociale, viene determinati il contributo - anno 2021 - per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato - 9.895 unità - per euro 66.905.066.*

DECRETO 13 luglio 2022: Liquidazione dei contributi in favore degli Ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nell'anno 2021 e determinazione delle risorse prenotate per gli assistenti sociali previsti in servizio nel 2022.

*In base ai prospetti riassuntivi presentati entro il 22 febbraio 2022, viene riconosciuto il contributo spettante agli ambiti territoriali per l'anno 2021 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, sulla base della valutazione operata dal Ministero, determinando le somme liquidabili agli Ambiti territoriali secondo la tabella 1, per un totale di euro 49.684.257,61.*

*Per la determinazione delle somme prenotate annualità 2022, le somme prenotate secondo la tabella 2, sono pari a euro 81.795.380,72.*

DECRETO 22 settembre 2022: Liquidazione di ulteriori risorse in favore degli ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nell'anno 2021 e determinazione di ulteriori risorse prenotate per gli assistenti sociali previsti in servizio nel 2022.

*Ai fini del riconoscimento del contributo spettante agli ambiti territoriali per l'anno 2021 per gli assistenti sociali in servizio, alcuni ambiti territoriali pur avendo presentato nei termini del 28 febbraio i prospetti riassuntivi contenenti a consuntivo il numero effettivo di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2021, non li hanno finalizzati correttamente per mero errore materiale, e pertanto sono determinate le ulteriori somme liquidabili agli Ambiti territoriali per un totale di € 420.206,46.*

## **POLITICHE DI LOTTA E CONTRASTO ALLA POVERTA'**

DECRETO 30 aprile 2021: Disposizioni relative alle modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza  
*Il Reddito di cittadinanza può essere erogato suddividendo l'importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare.*

*Il Beneficio ad integrazione del reddito familiare è attribuito ai singoli componenti maggiorenni, riconoscendo a ciascuno la Quota pro-capite .*

*Il Sostegno al pagamento del canone di locazione o mutuo è attribuito al beneficiario intestatario del contratto di affitto o del mutuo indicato nella richiesta.*

DECRETO 26 luglio 2021: Programma annuale di distribuzione di derrate alimentari per l'anno 2021.  
*Viene adottato il Programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2021, a valere sulle risorse del «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti», di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a 46,9 milioni di euro per l'anno 2021.*

*Il Fondo è istituito presso AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, conformemente alle modalità previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 2. Le tipologie di prodotti alimentari del programma annuale sono riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.*

*AGEA provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione dei prodotti di cui all'allegato 1, per la consegna dei prodotti in causa alle organizzazioni caritative definite dall'art. 1, comma 4 del decreto 17 dicembre 2012.*

DECRETO 30 dicembre 2021: Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.

*Viene ripartito il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023. Per il 2021 le risorse sono pari a 619 mln di euro, 552 mln per il 2022, e 439 mln per il 2023.*

*In tale contesto viene affermato il ruolo fondamentale del servizio sociale professionale, sancito come livello delle prestazioni sociali, già previsto dalla legge 328/2000, e la conseguente valorizzazione degli assistenti sociali, che secondo le disposizioni in atto, e secondo parametri adeguati, devono essere assunti a tempo indeterminato dagli ambiti sociali.*

*Il Piano declina le azioni e gli interventi prioritari, definendo i livelli delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, da garantire negli ambiti sociali, con particolare riferimento al ruolo del servizio sociale professionale.*

*Il piano è corredato da apposite linee guida e schede tecniche atte a definire su tutto il territorio nazionale omogenee ed uniformi azioni di intervento, collegate ai "LEPS" : rafforzamento dei servizi per l'attuazione del RdC; valutazione multidimensionale, progetto personalizzato e attivazione dei sostegni; pronto intervento sociale; servizi per la povertà e la marginalità estrema; accessibilità ai diritti esigibili: la residenza; presa in carico e accompagnamento per l'accesso alle prestazioni universali-centri servizi per il contrasto alla povertà .*

DECRETO 17 maggio 2022, Programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti - anno 2022.

*Viene adottato il programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a 7.900.000,00 euro per l'anno 2022.*

*Il Fondo è' istituito presso AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, conformemente alle modalità' previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.*

#### **POLITICHE PER LA FAMIGLIA ED I MINORI**

LEGGE 1 aprile 2021, n. 46: Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

*Per favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, in particolare femminile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri: con delega per la famiglia, lavoro e politiche sociali; economia e finanze, sentita la Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.*

DECRETO-LEGGE 8 giugno 2021, n. 79: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

*Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi Legge 46/2021, sono introdotte misure immediate per sostenere la genitorialità e favorire la natalità, a seguito della Deliberazione Consiglio dei Ministri 4/6/21. Viene riconosciuto un «assegno temporaneo per figli minori» dal 1 luglio al 31 dicembre 2021 (ISEE inferiore a 50.000,00 euro), pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio. E' compatibile con RdC. e eventuali misure per figli a carico da Regione o Comuni.*

DECRETO 24 giugno 2021: Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia.

*Sono ripartite le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, ammontanti ad euro 96.632.250,00, per attività di competenza statale (euro 70.981.805,00), volte a realizzare interventi in ambito educativo dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché di competenza regionale e degli enti locali (euro 25.650.445,00) per iniziative, anche innovative, destinate a favorire la natalità e genitorialità.*

LEGGE 30 luglio 2021, n. 112: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

*In sede di conversione del d.l. 79/2021 viene confermata l'erogazione dell'assegno temporaneo per i figli minori dal 1 luglio al 31 dicembre 2021, determinato in base alla tabella la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori, da un massimo di 167,5 euro (ISEE 7.000 euro) ad un minimo di 30 euro (ISEE 50.000 euro). E' compatibile con RdC.*

DECRETO 31 agosto 2021: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, commi 456 e 457, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento.

*Vengono individuate le condizioni patologiche e le modalità per beneficiare di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno, qualora non fosse possibile ricorrere alle banche del latte umano donato. L'importo del contributo è pari a 400,00 euro annui per neonato, con ISEE non superiore a 30.000,00 euro annui.*

DECRETO 12 ottobre 2021: Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di presentazione delle domande del contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico.

*Vengono disciplinati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo mensile per un importo di 500 euro netti e di erogazione in favore di uno dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con una disabilità riconosciuta non inferiore al 60 per cento.*

DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2021, n. 230: Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.

*Assegno unico e universale per i figli a carico*

*A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.*

*Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale*

*Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, è istituito l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi, monitoraggio e valutazione d'impatto dell'assegno di cui al presente decreto.*

*L'Osservatorio è presieduto dal Presidente dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia ed è, altresì, composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'ISTAT, un membro designato dal Presidente dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, un membro designato della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nonché da due rappresentanti delle associazioni familiari maggiormente rappresentative.*

LEGGE 7 aprile 2022, n. 32: Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia – Family Act.

*La legge detta i seguenti obiettivi «l'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini, delle bambine e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria dei giovani nonché per favorire la armonizzazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e per sostenere, in particolare, il lavoro femminile».*

DPR 25 gennaio 2022: 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva - 2022-2023.

*il piano nazionale di azioni e di interventi per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, rappresenta il frutto del lavoro dell'osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, è uno strumento programmatico e di indirizzo che individua gli interventi prioritari a favore dei soggetti in età evolutiva in attuazione della convenzione dei diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 21 maggio 1991, n. 176.*

DPCM 16 maggio 2022: Adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio asili nido ed

aggiornamento dei dati relativi al fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2022.

*Nel contesto del Decreto con il quale viene adottata la nota metodologica relativa alla metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario, vi sono specifici riferimenti al servizio comunale di Asili nido, rivolto alla prima infanzia (bambini in età di 0-2 anni), fornito per almeno cinque giorni alla settimana e per almeno 10 mesi all'anno.*

*Il comune può erogare tale servizio in gestione diretta o in gestione convenzionata, o con specifici voucher.*

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2022, n. 105: Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/ UE del Consiglio.

*Il decreto reca disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Congedi, permessi e gli altri istituti oggetto del presente decreto, salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.*

DECRETO 19 luglio 2022: Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, anno 2022.

*Le risorse del Fondo per l'anno 2022, ammontanti ad euro 44.050.628,00, sono destinate alla realizzazione di attività di competenza statale, regionale e degli enti locali e ripartite come segue: euro 14.050.628,00, per finanziare interventi e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, alla componente anziana; euro 30.000.000,00, per le attività svolte dai centri per le famiglie e dei consultori familiari, a sostegno della natalità e della genitorialità, di benessere familiare.*

#### **DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA, OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA FAMIGLIA PIANO NAZIONALE PER LA FAMIGLIA ADOTTATO IL 10 AGOSTO 2022**

*Il piano è stato redatto da gruppi di lavoro, che si sono svolte intorno alle aree tematiche prioritarie che costituiscono gli assi portanti del nuovo Piano:*

- la questione demografica, che affronta il complesso fenomeno dello squilibrio demografico e delle sue implicazioni a livello sistemico, in relazione alla crescita economica, alla sostenibilità, al welfare e alla coesione sociale del Paese;*
- il rapporto tra generi e generazioni, che analizza le due principali relazioni familiari, quella di coppia e quella tra le generazioni, dal punto di vista delle criticità emergenti;*
- la disuguaglianza, che esplora le politiche familiari finalizzate a contrastare le disuguaglianze, favorendo un sistema di interventi inclusivo che assicuri la piena ed equa fruizione dei diritti da parte di tutti;*
- il tema del lavoro in un'ottica di parità di genere, che approfondisce le problematiche relative all'occupazione femminile e alla parità di genere nel mercato del lavoro.*

DPCM 23 agosto 2022: Definizione dei criteri e delle modalità per la verifica dei presupposti e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento.

*Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, si provvede*

*all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino all'importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno, con ISEE di euro 8.174,00.*

DECRETO 17 ottobre 2022:, Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2022.

*Vengono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse destinate alle regioni, per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali, del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l'anno 2022 pari a € 24.849.974,00, ai sensi della legge n. 205/201.*

## **VIOLENZA DI GENERE**

LEGGE 5 maggio 2022, n. 53: Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

*La legge è volta a disciplinare la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo. Introduce l'obbligo per gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, nonché di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregate per uomini e donne; introduce l'obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unità operative di pronto soccorso di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne; istituisce un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riguardo a quei dati che consentono di ricostruire la relazione esistente tra l'autore e la vittima del reato; prevede che alle rilevazioni concernenti specifici reati siano apportate le opportune modifiche affinché vengano registrati i dati riguardanti la relazione tra l'autore e la vittima del reato, la loro età e genere e le circostanze del reato, attraverso l'emanazione di due appositi decreti del Ministro della giustizia; perfeziona, arricchendole di ulteriori dati informativi, le rilevazioni annuali condotte da Istat sulle prestazioni e i servizi offerti rispettivamente dai Centri antiviolenza e dalle case rifugio.*

## **POLITICHE PER GLI IMMIGRATI**

DECRETO 22 aprile 2021: Riparto del fondo, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati alla gestione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19.

*Con Il Decreto, in relazione all'art. 1, comma 795 Legge 178/2000, è istituito il fondo di 5 mln di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati alla gestione dei flussi migratori. Viene disposto il piano di riparto secondo criteri e modalità specificati nella «Nota metodologica».*

DECRETO 16 giugno 2022: Riparto tra le regioni delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

*Viene ripartita fra le Regioni la somma di euro 67.014.000,00 per l'anno 2020 e di euro 134.028.000,00 per l'anno 2021, quale maggior finanziamento del SSN, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 23 novembre 2021, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34/2020.*

DECRETO 29 marzo 2022: Riparto Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Ambito di intervento 2 Rigenerazione urbana e housing sociale Investimento, Investimento 2.2.a Piani urbani integrati - Superamento degli

insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura - Piano nazionale di ripresa e resilienza.

*A seguito della convenzione con ANCI di sovvenzione per realizzare in collaborazione con Cittalia, un «Piano d'azione a supporto degli enti locali nell'ambito dei processi di inclusione dei cittadini stranieri e interventi di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, nel contesto del PNRR, vengono stanziati e ripartiti 200.000.000,00 euro.*

DPR 4 ottobre 2022 , n. 191, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

*In relazione al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al dpr n. 394/1999, nonché alla legge n. 47/2017, vengono disposte modifiche che concernono il permesso di soggiorno, con riferimento al lavoro, allo studio, al percorso di integrazione sociale.*

DPR 4 ottobre 2022 , n. 191: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

*Il Regolamento modifica e integra il regolamento attuativo del Testo Unico dell'Immigrazione, intervenendo sulla disciplina dei permessi di soggiorno per i MSNA e della conversione dei permessi al raggiungimento della maggiore età. Riguardo alla conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età, il DPR ribadisce il principio secondo il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini dell'emissione del parere, debba effettuare una valutazione caso per caso, che tenga conto della durata della permanenza del minore nel territorio nazionale, nonché dell'avvio di un percorso di integrazione. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo può essere convertito, ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, in caso di diniego della protezione internazionale.*

*Viene previsto anche il rilascio del permesso di soggiorno per integrazione al minore straniero non accompagnato in presenza di un decreto del tribunale per i minorenni di affidamento ai servizi sociali, per la durata fissata dall'autorità giudiziaria e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età. Inoltre, ai minori titolari di un permesso di soggiorno per minore età ovvero per motivi familiari, pur nel rispetto delle previsioni in materia di lavoro minorile, può essere consentito lo svolgimento di attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro.*

## **POLITICHE PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI**

DPCM 3 ottobre 2022, Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024.

*Il Piano, in linea con il precedente Piano 2019-2021, emanato dal governo 2019-2021, rappresenta il frutto di un percorso e di concertazione con la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e con l'apporto di un apposito e qualificato gruppo di lavoro presieduto dall'on.le Livia Turco, costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al FNA e individua lo sviluppo degli interventi ai fini della graduale attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, proiettando fino all'anno 2024 la sua vigenza.*

DECRETO 23 dicembre 2021, Individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze.

*Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e garantire la diagnosi precoce e presa in carico tempestiva delle persone affette dalla malattia, vengono stabiliti criteri e modalità di riparto del “Fondo per l’Alzheimer e le demenze”, nonché i criteri per la valutazione ed il monitoraggio dell’impiego Fondo stesso.*

#### **POLITICHE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ**

DECRETO 8 luglio 2021, Fondo per il diritto al lavoro dei disabili ex articolo 13, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68 – Attribuzione delle risorse all’INPS per l’annualità 2021.

*In continuità con quanto già disposto negli anni precedenti, viene definito l’ammontare delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con il quale sono attribuite all’ INPS le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, che per l’annualità 2021 è stato fissato complessivamente in euro 77.455.197.*

DECRETO 30 settembre 2021: Attuazione dell’articolo 1, comma 533, della legge n. 145/2018. Finanziamento da parte Inail dell’assegno di ricollocazione, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione.

*L’Inail concorre al finanziamento dell’assegno di ricollocazione erogato a favore delle persone con disabilità da lavoro in misura pari al 60% dei relativi oneri trasferendo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le risorse destinate al predetto concorso, trasferendo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la somma complessiva di euro 48.494,00 per gli anni 2019 e 2020.*

*Il contributo dell’Inail per il triennio 2021-2023 è determinato, nell’importo di euro 324.000,00 per ciascun anno.*

*Il trasferimento avviene per l’anno 2021 entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Per gli anni successivi il trasferimento avviene entro il 30 aprile di ciascun anno.*

DECRETO 7 dicembre 2021: Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.

*In relazione al PNRR per l’Italia approvato con decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 2021 ed al decreto-legge 77/2021, recante « Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 108/2021 e in particolare l’art. 47, sono adottate le specifiche linee guida.*

DPCM 23 novembre 2021: Riparto per l’anno 2021 del contributo alle regioni a statuto ordinario e agli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

*In continuità con decreti relativi agli anni precedenti Il contributo di 100 milioni di euro, per l’anno 2021, di cui al «Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali», viene ripartito ed erogato a favore delle regioni a statuto ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano effettivamente le relative funzioni relative secondo l’art. 13, comma 3, della legge 104/1992.*

DECRETO 7 dicembre 2021: Riparto per l’annualità 2021 delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

*Vengono assegnate alle regioni le risorse, , per l’anno 2021, del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare secondo la legge 112/2016, pari complessivamente*

a euro 76.100.000, compresi 20.000.000 euro conferiti dalla legge 178/2020, per gli interventi e i servizi previsti secondo specifiche modalità.

LEGGE 22 dicembre 2021, n. 227: Delega al Governo in materia di disabilità.

*Il Governo viene delegato ad adottare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.*

DECRETO 9 febbraio 2022: Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità.

*Nell'ambito della Cabina di regia per il PNRR, ed a seguito della riunione dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, e della riunione del Consiglio dei ministri tenutasi in data 2 febbraio 2022, viene adottata la «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità».*

DECRETO 22 luglio 2022: Criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di euro, in favore dei comuni, del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità e piano di riparto per l'anno 2022.

*Il provvedimento costituisce un modello procedurale di interlocuzione amministrativa in quanto è stata coinvolta la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, che ha espresso parere favorevole per l'assegnazione per l'anno 2022 ai Comuni, che esercitano effettivamente le funzioni relativamente all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, la quota parte di 100 milioni di euro, in proporzione al numero degli alunni disabili, iscritti nell'anno scolastico.*

DECRETO 22 agosto 2022: Erogazione di ausili ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica.

*Viene disposto l'avvio della sperimentazione per l'erogazione di ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica in una fascia d'età compresa tra i dieci ed i sessantaquattro anni.*

DECRETO 26 settembre 2022: Attribuzione all'Inps, per l'anno 2022, di risorse a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

*Vengono assegnate all'INPS risorse, versate dai datori di lavoro al medesimo Fondo per contributi esonerativi pari a complessivi euro 4.524.698,00, nonché le risorse, pari a € 49.780.000, a valere sul «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili». Pertanto per l'annualità 2022, il Fondo dispone complessivamente di € 76.220.440,00.*

DPCM 28 novembre 2022: Proroga dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

*Pur considerando la necessità di rivedere il regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nelle more della predetta revisione, viene prorogato l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità per ulteriori tre anni, a decorrere dal 1° dicembre 2022.*

DECRETO 21 dicembre 2022: Riparto, per l'annualità 2022, delle risorse del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

*Vengono assegnate alle Regioni le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'anno 2022, con riferimento alla valutazione multidimensionale, definizione del progetto personalizzato, finanziamento degli interventi e specifici sostegni, pari a € 76.100.000,00, che le Regioni stesse, in base all'adozione di indirizzi di programmazione, trasferiranno agli ambiti territoriali*

## **POLITICHE SOCIALI**

DPCM 24 giugno 2021: Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

*In relazione alle norme legislative intorno alle politiche sociali intervenute nel triennio 2017-2019, rispetto al precedente regolamento di cui al DPR 57/2017, viene modificata ulteriormente l'organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con particolare riferimento alla programmazione sociale, famiglia, minori, terzo settore, lotta alla povertà, Reddito di Cittadinanza, persone con disabilità, migrazione, minori non accompagnati, non autosufficienza, SIUSS.*

DECRETO 22 ottobre 2021: Adozione dei Capitoli 1 e 2 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

*Sono stati adottati il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale, ed il Piano Sociale Nazionale 2021-2023, con il relativo piano di riparto. Quest'ultimo costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali ed individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.*

*Le risorse annualità 2021-2023 ammontano a 390.925.678,00. Le regioni programmano, per il triennio 2021-2023, gli impegni delle risorse, in coerenza con il Piano sociale nazionale 2021-2023.*

## **PROTEZIONE UMANITARIA**

LEGGE 15 luglio 2022, n. 91, Conversione in legge, con modificazioni, del DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

*La LEGGE converte il Decreto-Legge 50/22, nel quale contesto sono indicate specifiche disposizioni in materia di politiche sociali (con riferimento all'indennità una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati ed altre categorie; del personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza; sostegno alle famiglie in materia di trasporti) nonché di protezione umanitaria in relazione alla crisi Ucraina.*

LEGGE 20 maggio 2022, n. 51, Conversione in legge, con modificazioni, del DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. *La LEGGE di conversione, con modificazioni, il Decreto-Legge 21/2022, dispone, fra l'altro, attraverso il Dipartimento protezione civile, il Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza, mediante i Comuni, enti del Terzo settore, i CSV, gli enti e associazioni ed enti religiosi per 15.000 unità ed assisterà 60.000 unità fino al 31 dicembre 2022; assistenza sanitaria per 100.000; assistenza a minori non accompagnati.*

DELIBERA del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2022: Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

*Richiamando il d. lgs n. 85/2003 «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario» e la legge n. 51/2022 «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», in relazione al perdurare della crisi, il Fondo per le emergenze nazionali è integrato di € 35.000.000,00 per gli interventi di protezione umanitaria*

DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

*Viene, fra l'altro, disposto l'esonero parziale dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti, dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, incrementato di 1,2 punti percentuali.*

*Per sostenere il potere d'acquisto delle pensioni, il conguaglio per il calcolo delle perequazione è anticipato al 1 novembre 2022. Viene estesa ad altre categorie di lavoratori l'indennità una tantum. Rifiianziato il Fondo per lavoratori autonomi. Vengono modificate le misure di accoglienza per i profughi ucraini. Incrementato il bonus psicologi.*

LEGGE 21 settembre 2022, n. 142, Conversione in legge, con modificazioni, del DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

*La LEGGE converte il Decreto-Legge 115/22, nel quale contesto sono indicate disposizioni in materia di politiche sociali: esonero parziale dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti, dal 1° luglio al 31 dicembre 2022; conguaglio per il calcolo delle perequazione, per le pensioni, anticipato al 1 novembre 2022; estesa l'indennità una tantum; rifiianziato il Fondo per lavoratori autonomi; misure di accoglienza per i profughi ucraini; Incrementato il bonus psicologi.*

## **STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI**

DPCM 1° luglio 2021: Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali.

*Gli obiettivi di servizio di ciascun comune per l'anno 2021, sulla base della nota tecnica recante «Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto, in base al comma 792 dell'art. 1 della legge 178/2020» approvata nella seduta della stessa Commissione tecnica (CTSS) per i fabbisogni standard del 16 giugno 2021, sono stabiliti in base al valore del fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di ciascun Comune per il potenziamento dei servizi sociali, connessi all'erogazione del Fondo Solidarietà Comunale (215,9 mln. di euro).*

*I comuni sono tenuti a destinare nel 2021 una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, almeno pari al fabbisogno standard monetario approvato dalla CTFS e riportato nell'allegato alla nota tecnica, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate*

DPCM 27 luglio 2021: Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2021.

*Viene adottata la nota metodologica relativa all'aggiornamento ed alla revisione dei fabbisogni standard per il 2021, in base al decreto legislativo 216/2010, delle funzioni, fra l'altro, del Settore sociale con specifiche indicazioni che interessano: minori, giovani, anziani, famiglie, persone con disabilità, persone dipendenti da alcol o droghe, persone con problemi di salute mentale, immigrati, nomadi, nonché gli adulti con disagio socio-economico.*

DPCM 3 maggio 2022: Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2022.

*Nel contesto del Fondo di solidarietà comunale, vengono erogate ai comuni, in forma singola o associata, delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 449 lettera d) legge 232/2016, risorse finalizzate al finanziamento e sviluppo dei servizi sociali comunali pari complessivamente ad euro 254.923.000 euro per l'anno 2022, ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard*

DPCM 13 ottobre 2022: Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali.

*Gli obiettivi di servizio di ciascun comune per l'anno 2022, sulla base della nota metodologica «Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle RSO - Anno 2022, in base al comma 792 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020» approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (di seguito «CTFS») del 5 luglio 2022, sono stabiliti in base al valore del fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di ogni ente. I comuni sono tenuti a destinare, nel 2022, una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, almeno pari al fabbisogno standard monetario approvato dalla CTFS e riportato nell'allegato alla nota tecnica, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate per la funzione sociale e riportate nel medesimo allegato.*

## **OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI DEL GOVERNO 2021-2022**

Il Governo già in sede di legge di bilancio ha disegnato un rinnovato quadro sostanziale e di sistema per l'organizzazione e lo svolgimento delle politiche sociali, con provvedimenti che quand'anche circoscritti per alcune aree (anziani, giovani) ha determinato un deciso orientamento verso la strutturazione dei servizi sociali, il potenziamento delle assunzioni di assistenti sociali, una particolare riferimento agli interventi e alle azioni rivolte alla non autosufficienza, e i relativi servizi (assistenza domiciliare, PUA, lavoro di cura).

Per il perseguimento di una politica volta a promuovere le pari opportunità, è stata istituita una apposita cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.

Per le persone con disabilità sono stati potenziati e finanziati azioni ed interventi finalizzati all'integrazione scolastica, l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, all'autismo.

Preconizzando un percorso che avrebbe avuto un ulteriore sostanziale sviluppo, sono stati definiti i LEPS e la loro universalità, e definita la prima base per la realizzazione dei servizi e degli interventi sociali a livello locale: gli ATS che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi, conferendo una assoluta priorità ai seguenti: pronto intervento sociale; supervisione del personale dei servizi sociali; servizi sociali per le dimissioni protette; prevenzione dell'allontanamento familiare; servizi per la residenza fittizia; progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente. A tale riguardo, peraltro, si ritiene di rilevare che non sono state dettate disposizioni sia sul piano giuridico degli aspetti statutari e istituzionali della loro costituzione (si rileva in proposito che la Regione Piemonte ha scelto a suo tempo la strada dei Consorzi), sia sulla configurazione istituzionale e regolamentare dell'Ufficio di Piano (da intendere quale strumento amministrativo dei Comuni associati fondamentale per la programmazione, la realizzazione, ed il controllo degli interventi e dei servizi sociali sul territorio), e che avrebbe potuto essere oggetto di specifici finanziamenti in sede di PNRR, come si è verificato invece sul fronte della sanità.

Sono stati disposti rigorosi controlli sul R.d.C. e relativo monitoraggio.

Per le politiche rivolte alla famiglia, è stato adottato un sistema di finanziamento dei fondi per gli asili nido.

Per la violenza di genere sono state disposte specifiche azioni ed interventi.

In prima istanza, il Governo ha proseguito le azioni e gli interventi per la pandemia COVID-19, ed a questa grave situazione si è aggiunta la crisi ucraina, che ha determinato l'assunzione di corposi interventi di protezione umanitaria.

Analizzando le politiche sociali svolte nel periodo, gli aspetti più importanti sono stati:

- 1) Il potenziamento e relativo finanziamento per l'assunzione degli Assistenti sociali da parte degli ATS, a seguito di una complessa fase istruttoria avviata già dal precedente governo, con l'obiettivo di raggiungere un rapporto di 1/4.000 abitanti.
- 2) È stata operata una decisa azione volta a promuovere, agevolare, sostenere, tutelare la famiglia, con la realizzazione di un complesso di interventi di estremo rilievo, e proiettati verso gli anni a venire:
  - a) Con la LEGGE 1 aprile 2021, n. 46 è stata approvata la Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, e con il DECRETO-LEGGE 8 giugno 2021, n. 79 adottate Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. Con il DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2021, n. 230 è stato Istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46, a decorrere dal 1° marzo ed inoltre istituito l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale.
  - b) Con la LEGGE 7 aprile 2022, n. 32 sono state approvate le Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia – Family Act., per l'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità.
  - c) Il Dipartimento Politiche per la Famiglia - Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, ha emanato il PIANO NAZIONALE PER LA FAMIGLIA, adottato il 10 agosto 2022.
  - d) Con il DECRETO 24 giugno 2021 sono state ripartite le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, e con DECRETO 19 luglio 2022 sono state Ripartite le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, anno 2022.
  - e) Sono stati disposti ulteriori interventi di sostegno per situazioni familiari di disagio e di difficoltà.
  - f) Con DECRETO 17 ottobre 2022 sono stati definiti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2022.
  - g) Per la violenza di genere, con LEGGE 5 maggio 2022, n. 53 sono state dettate disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere
- 3) Per gli immigrati, sono stati emanati decreti concernenti gli aspetti sanitari connessi alla prevenzione del contagio da COVID-19, sia alle prestazioni sanitarie rivolte agli immigrati. Inoltre, a seguito della convenzione con ANCI in collaborazione con Cittalia, è stato previsto un Piano d'azione a supporto degli enti locali nell'ambito dei processi di inclusione dei cittadini stranieri e interventi di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, nel contesto del PNRR.

Particolare attenzione è stata conferita ai minori stranieri non accompagnati, con provvedimenti relativi al permesso di soggiorno, al lavoro, allo studio, al percorso di integrazione sociale.

- 4) Per le persone non autosufficienti, con DPCM 3 ottobre 2022 è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza e ripartito il Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024. Il Piano, in linea con il precedente Piano 2019-2021, emanato dal governo 2019-2021, rappresenta il frutto di un percorso e di concertazione con la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e con l'apporto di un apposito e qualificato gruppo di lavoro presieduto dall'on.le Livia Turco, costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al FNA e individua lo sviluppo degli interventi ai fini della graduale attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, proiettando fino all'anno 2024 la sua vigenza.  
Con DECRETO 23 dicembre 2021 sono stati individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze, che era stato istituito con la legge di bilancio 2019.
- 5) Per le persone con disabilità, molteplici sono stati i provvedimenti:
  - a) Fra questi primeggia l'obiettivo di definire un quadro coordinato ed unitario le azioni e gli interventi: con la LEGGE 22 dicembre 2021, n. 227: Delega al Governo in materia di disabilità, è stato disposto l'impegno per il Governo ad emanare entro venti mesi uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.
  - b) Con vari Decreti sono proseguiti i finanziamenti per i diritto al lavoro dei disabili per gli anni 2021 e 2022.
  - c) In continuità con provvedimenti già adottati dai passati Governi sono stati emanati specifici decreti per l'integrazione scolastica: con DPCM 23 novembre 2021 è stato ripartito per l'anno 2021 il contributo alle regioni a statuto ordinario e agli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali; con DECRETO 22 luglio 2022 sono stati definiti i criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di euro, in favore dei comuni, del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità e piano di riparto per l'anno 2022.
  - d) Nel contesto delle azioni previste nel PNRR, con DECRETO 7 dicembre 2021 sono state adottate le linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR. Con DECRETO 9 febbraio 2022 è stata emanata una Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità, nell'ambito della Cabina di regia per il PNRR, ed a seguito della riunione dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, e della riunione del Consiglio dei ministri tenutasi in data 2 febbraio 2022.
  - e) Per i provvedimenti "durante e dopo di noi, con DECRETO 7 dicembre 2021 sono state ripartite per l'annualità 2021 le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, e con DECRETO 21 dicembre 2022 per l'annualità 2022.
  - f) Per azioni dirette a promuovere l'inclusione sociale, con DECRETO 22 agosto 2022 sono stati erogati ausili ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica in una fascia d'età compresa tra i dieci ed i sessantaquattro anni.

- g) DPCM 28 novembre 2022 è stata disposta la Proroga dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
- 6) POLITICHE SOCIALI
- a) In termini di governance con DPCM 24 giugno 2021, è stata modificata ulteriormente l'organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con particolare riferimento alla programmazione sociale, famiglia, minori, terzo settore, lotta alla povertà, Reddito di Cittadinanza, persone con disabilità, migrazione, minori non accompagnati, non autosufficienza, SIUSS.
- b) Con il DECRETO 22 ottobre 2021 sono stati adottati il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale, ed il Piano Sociale Nazionale 2021-2023, con il relativo piano di riparto. In tale contesto è stata disposta la pluriennalità dei finanziamenti, per gli anni 2001-2023, nella prospettiva di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.
- c) In relazione alle gravissime conseguenze scaturite dall'inflazione e crisi energetica, con DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115 sono state disposte misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, per sostenere il potere d'acquisto delle pensioni, con l'estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum, nonché modificate le misure di accoglienza per i profughi ucraini. Incrementato il bonus psicologi.
- 7) POLITICHE DI LOTTA E CONTRASTO ALLA POVERTA'
- a) Con DECRETO 30 dicembre 2021 è stato approvato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, e ripartito il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023. Per il 2021 le risorse sono pari a 619 mln di euro, 552 mln per il 2022, e 439 mln per il 2023.  
In tale contesto viene affermato il ruolo fondamentale del servizio sociale professionale, sancito come livello delle prestazioni sociali, già previsto dalla legge 328/2000, e la conseguente valorizzazione degli assistenti sociali, che secondo le disposizioni in atto, e secondo parametri adeguati, devono essere assunti a tempo indeterminato dagli ambiti sociali.  
Il Piano declina le azioni e gli interventi prioritari, definendo i livelli delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, da garantire negli ambiti sociali, con particolare riferimento al ruolo del servizio sociale professionale.
- b) Con DECRETO 30 aprile 2021 sono state dettate Disposizioni relative alle modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza.
- c) Per ciò che concerne la povertà alimentare, con DECRETO 26 luglio 2021 è stato disposto un Programma annuale di distribuzione di derrate alimentari per l'anno 2021, con un impegno di spesa pari a 46,9 milioni di euro per l'anno 2021. Analogamente, con DECRETO 17 maggio 2022, Programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti - anno 2022 è stato adottato il programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2022, con risorse pari a 7.900.000,00 euro per l'anno 2022.
- 8) PROTEZIONE UMANITARIA
- a) A seguito della crisi in Ucraina, e le conseguenze economiche negative conseguenti, con DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 sono state disposte misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, ed in tale contesto specifiche disposizioni in materia di politiche

sociali (con riferimento all'indennità una tantum per lavoratori dipendenti, per pensionati ed altre categorie; al personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza; al sostegno alle famiglie in materia di trasporti) nonché di protezione umanitaria in relazione alla crisi Ucraina. Inoltre con LEGGE 20 maggio 2022, n. 51: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina è stato disposto, fra l'altro, attraverso il Dipartimento protezione civile, il Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza, mediante i Comuni, enti del Terzo settore, i CSV, gli enti e associazioni ed enti religiosi per 15.000 unità ed assisterà 60.000 unità fino al 31 dicembre 2022; assistenza sanitaria per 100.000; assistenza a minori non accompagnati.

- b) Con DELIBERA del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2022 è stato disposto un ulteriore stanziamento € 35.000.000,00 per la realizzazione degli interventi in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

#### 9) STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI

- a) In relazione a quanto già preannunciato nelle precedenti leggi di bilancio, con DPCM 1° luglio 2021 sono stati definiti gli Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali. Ha fatto seguito il DPCM 27 luglio 2021 con cui è stata adottata la nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2021, e per il Settore sociale con specifiche indicazioni che interessano: minori, giovani, anziani, famiglie, persone con disabilità, persone dipendenti da alcol o droghe, persone con problemi di salute mentale, immigrati, nomadi, nonché gli adulti con disagio socio-economico.
- b) Con il DPCM 3 maggio 2022 sono stati definiti i Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2022, ed in tale contesto sono state erogate ai comuni, in forma singola o associata, risorse finalizzate al finanziamento e sviluppo dei servizi sociali comunali pari complessivamente ad euro 254.923.000 euro per l'anno 2022, ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard
- c) Con DPCM 13 ottobre 2022 sono stati definiti gli obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali.

### **Governo 22 ottobre 2022-22 ottobre 2024, ovvero settecentotrenta giorni**

LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025

#### **LE POLITICHE SOCIALI NELLE LEGGI DI BILANCIO**

ASSISTENZA PENITENZIARIA

Fondo destinato al recupero e al reinserimento dei detenuti e di condannati

Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato al finanziamento di progetti volti:

- a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del Terzo settore;
- b) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;
- c) alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni;
- d) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche; e) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria. (*comma 856*).

#### Incremento dell'autorizzazione di spesa per favorire l'attività lavorativa dei detenuti

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. (*comma 308*).

Il Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. (*comma 859*).

### **POLITICHE PER LA FAMIGLIA ED I MINORI**

#### Incremento assegno unico universale per i figli a carico

Gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, gli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno o unico e universale per i figli a carico, sono incrementati di 11 milioni di euro per l'anno 2023, di 708,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 717,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 727,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 732,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 736,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 740,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. (*comma 320*).

Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: « , limitatamente all'anno 2022 » sono soppresse e dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del 50 per cento; tale incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro »;

2) al comma 4, le parole: « , limitatamente all'anno 2022, » sono soppresse;

3) i commi 5 e 6 sono abrogati;

4) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento »;

b) all'articolo 5, comma 9-bis, le parole: « per l'anno 2022 » sono soppresse. (*comma 357*).

#### Incremento della spesa per l'assegno unico

Per effetto di quanto disposto dal comma 357 e tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 409,2

milioni di euro per l'anno 2023, di 525,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 550,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 554,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 557,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 560,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. *(comma 358).*

#### Innalzamento dell'indennità di congedo parentale per i lavoratori dipendenti

Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione ».

La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022. *(comma 359)*

#### Violenza di genere

##### Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 13, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alle finalità di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013. *(comma 340)*

##### Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza

Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1.850.000 euro per l'anno 2023. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2022. *(comma 341)*

##### Aumento del congedo parentale

È introdotto un mese in più di congedo parentale all'80% (anziché al 30% della retribuzione) da godere fino ai sei anni del bambino, riconosciuto però solo a uno dei due genitori. *(comma 360)*

## **POLITICHE GIOVANILI**

#### Promozione dell'occupazione giovanile

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro. *(comma 297).*

### La partecipazione

Al fine di promuovere la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dalle missioni 4 e 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge n. 145 del 2018 è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. (comma 304).

### Perentorietà dei termini per il trasferimento delle risorse del Fondo al Consiglio nazionale dei giovani.

All'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: «entro» sono aggiunte le seguenti: «e non oltre». (comma 305).

### Agevolazioni specifiche

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 357 è sostituito dai seguenti:

« 357. Al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera, ai seguenti soggetti sono concesse, a decorrere dall'anno 2023:

a) una "Carta della cultura Giovani", a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;

b) una "Carta del merito", ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la Carta di cui alla lettera a).

357-bis. Le Carte di cui al comma 357 sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme assegnate con le Carte di cui al comma 357 non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE..

357-ter. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357-bis, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito.

357-quater. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento delle Carte di cui al comma 357 e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla loro disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.

357-quinquies. Nei casi di violazione di cui al comma 357-quater, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di

importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni »;

b) al comma 358, le parole: « al comma 357, secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 357-quater e 357-quinquies » e le parole: « della Carta elettronica » sono sostituite dalle seguenti: « delle Carte di cui al comma 357 ». (*comma 630*).

Viene riformato il bonus cultura per i diciottenni, ma solo a partire dal 2024. Il meccanismo prevederà due criteri per l'erogazione del beneficio. Un Isee non oltre i 35.000 euro oppure il voto massimo di 100/100 all'esame di maturità. A chi rientra in entrambi i requisiti, i benefici si sommano e il bonus sarà di mille euro in tutto. (*comma 359*).

## **POLITICHE PER GLI IMMIGRATI**

### Ampliamento dei centri di permanenza per i rimpatri

Al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero, il Ministero dell'interno è autorizzato ad ampliare la rete dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'articolo 14, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (*comma 678*).

Ai fini di cui al comma 678, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 5.397.360 euro per l'anno 2023, di 14.392.960 euro per l'anno 2024 e di 16.192.080 euro per l'anno 2025. Per le ulteriori spese di gestione derivanti dall'applicazione del comma 678, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 260.544 euro per l'anno 2023, di 1.730.352 euro per l'anno 2024 e di 4.072.643 euro per l'anno 2025. (*comma 679*).

### Contributo straordinario ai Comuni coinvolti negli sbarchi di migranti

In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, al comune di Lampedusa e Linosa è concesso un contributo straordinario pari a 850.000 euro per l'anno 2022 e a ciascuno dei comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo pari a 300.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 850.000 euro per l'anno 2022 e a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 850.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. (*comma 833*).

## **POLITICHE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ**

### Pensione anticipata per lavoratrici invalide o che assistono disabili

All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli »;

b) al comma 2, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 1-bis »;

c) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2023 ». (comma 292).

#### Contributo all'ENS

Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. (comma 355).

#### Fondo per le periferie inclusive

Al fine di favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato « Fondo per le periferie inclusive », con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del loro livello di autonomia possibile. (comma 362).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i tempi e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 362, i relativi requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento, nonché le eventuali forme di co-finanziamento;

- b) i criteri per la valutazione dei progetti di cui al comma 362 da parte del Comitato di cui al comma 364, individuati in coerenza con le finalità del Fondo, privilegiando in particolare l'attivazione di finanziamenti sia pubblici sia privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e coprogettazione previste dall'articolo 55 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- c) le modalità di monitoraggio e le ipotesi di revoca del finanziamento. (*comma 363*).

#### L'istituzione del Comitato per la valutazione dei progetti

Ai fini della valutazione dei progetti di cui al comma 362, con il decreto di cui al comma 363 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato per la valutazione dei progetti, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso di spese né ogni altro emolumento comunque denominato. (*comma 364*).

#### Le provvidenze per gli studenti con disabilità

A decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione dell'assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, della pensione in favore degli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 118 del 1971, dell'assegno mensile di assistenza in favore dei sordi, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e della pensione in favore dei ciechi civili assoluti o parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, nonché dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. (*comma 579*).

Al fine di consentire alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di garantire i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime istituzioni sono incrementati di 1.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva. (*comma 584*).

## **POLITICHE DI LOTTA E CONTRASTO ALLA POVERTÀ**

### **REDDITO DI CITTADINANZA**

#### L'inserimento al lavoro dei beneficiari del R.d.C.

Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel

limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico. (*comma 294*).

#### La riduzione temporale del R.d.C.

Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. (*comma 313*).

#### Le esclusioni

Le disposizioni di cui al comma 313 non si applicano in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età. (*comma 314*).

#### L'obbligo alla formazione

Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza. (*comma 315*).

Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni del comma 315 e del presente comma. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (*comma 316*).

#### Il pagamento diretto al locatore e le esenzioni dal reddito

Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3:

1) al comma 1, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La componente di cui alla presente lettera è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tale fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla presente lettera è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione delle norme dei periodi dal secondo al quarto della lettera b) del comma 1. Alle conseguenti attività le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

3) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all'INPS, con le modalità di cui al presente comma, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente »; b) all'articolo 4, comma 15, secondo periodo, le parole: « almeno un terzo dei » sono sostituite dalle seguenti: « tutti i »; c) all'articolo 7, comma 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) non accetta la prima offerta ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5) ». (*comma 317*).

#### Abrogazione del R.d.C. e della pensione di cittadinanza

A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati. (*comma 318*).

#### Rideterminazione e conseguente riduzione delle spese per il R.d.C.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rideterminata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 958 milioni di euro per l'anno 2023. (*comma 319*).

#### Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva

Ai fini dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 313 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il « Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva », nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione, dall'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 319, rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 320 e sulla base di quanto stabilito nella parte II della presente legge. (*comma 321*).

#### La presentazione della DSU

All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, le parole: « Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022 resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.

Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza»;

b) il comma 3 è abrogato. (*comma 323*).

#### Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il Fondo è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l'erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'inventario della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione ovvero ricevere presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili. (*comma 434*).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 434, la platea dei beneficiari nonché le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore. (*comma 435*).

#### Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità

È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante. (*comma 450*).

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:

- a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e di trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
- b) l'ammontare del beneficio unitario;
- c) le modalità e i limiti di utilizzo del fondo di cui al comma 450 e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei comuni di residenza;
- d) le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità. (*comma 451*).

#### Le erogazioni dell' AGEA

In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura continua a provvedere senza soluzione di continuità alle erogazioni delle risorse di cui all'articolo 226 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (Fondo emergenza alimentare, 250 milioni di euro) nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili fino alla data determinata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (*comma 455*)

## **POLITICHE SOCIALI IMPEGNO PER I LEP**

### Il finanziamento

Ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, il presente comma e i commi da 792 a 798 disciplinano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni. L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi del comma 793, lettera c), del presente articolo, ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP). (*comma 791*).

### La Cabina di regia

Ai fini di cui al comma 791 è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'Unione delle province d'Italia e il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, o loro delegati. (*comma 792*).

### I compiti della Cabina di regia

La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (30 giugno 2023):

- a) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- b) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato;
- c) individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
- d) determina, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell'articolo 1, comma 29-

bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) e f), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni. (*comma 793*).

#### Il ruolo della Commissione tecnica per i fabbisogni standard

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle attività della Cabina di regia poste in essere ai sensi del comma 793, trasmette alla Cabina di regia le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo le modalità di cui al comma 793, lettera d), del presente articolo. (*comma 794*).

#### Gli impegni temporali

Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 793, la Cabina di regia predispone uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. (*comma 795*).

#### L'impegno del Presidente del Consiglio dei ministri

Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto è acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (*comma 796*).

#### Il possibile commissariamento

Qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti dai commi 793 e 795, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nominano un Commissario entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di dodici mesi, per il completamento delle attività non perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica.

Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie propone l'adozione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura di cui al comma 796. (*comma 797*).

#### L'impegno di spesa

Per le spese di funzionamento derivanti dalle attività di cui ai commi da 791 a 797, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. (*comma 798*).

#### La segreteria tecnica

Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una segreteria tecnica, della quale si avvalgono la Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797. (*comma 799*).

#### La composizione della segreteria tecnica

La segreteria tecnica di cui al comma 799 è costituita da un contingente di dodici unità di personale, di cui un'unità con incarico dirigenziale di livello generale scelta tra soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in uffici aventi competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, un'unità con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale. Le predette unità sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e sono collocate fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale non generale. I predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Al finanziamento delle spese di funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 799 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. (*comma 800*).

#### I rappresentanti delle amministrazioni competenti

All'attività della segreteria tecnica partecipano un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonché un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dell'Unione delle province d'Italia e uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai rappresentanti di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. (*comma 801*).

#### Gli ulteriori impegni per il perseguimento degli obiettivi e per il PNRR

Ai fini del supporto tecnico della Ragioneria generale dello Stato al perseguimento degli obiettivi di cui ai commi da 791 a 798 nonché per la realizzazione delle missioni M1C1-119 e M1C1-120 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a reclutare un contingente di 10 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 379.000 per l'anno 2023 e di euro 505.000 annui a decorrere dall'anno 2024. (*comma 802*).

#### Gli impegni di spesa

Per le finalità di cui al comma 802 è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 176.000, di cui euro 150.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 802 ed euro 26.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma, nonché la spesa di euro 5.100 annui a decorrere dall'anno 2024 per le predette maggiori spese. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di

euro 30.000 per la corresponsione dei compensi dovuti al medesimo personale per le prestazioni di lavoro straordinario. (*comma 803*).

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 799 a 803, pari a euro 1.734.000 per l'anno 2023 e a euro 1.689.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a euro 585.000 per l'anno 2023 e a euro 540.100 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. (*comma 804*).

## **LE SPECIFICHE DISPOSIZIONI**

### Monitoraggio e rendicontazione degli interventi inerenti i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) relative al settore della non autosufficienza e degli interventi di sostegno per i soggetti con disabilità grave

Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 1, comma 162, lettere a), b) e c), e comma 170, lettera f), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le regioni monitorano e rendicontano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati e realizzati a valere sulle risorse ad esse trasferite. Le regioni acquisiscono le relative informazioni dalla specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, utilizzando come unità di rilevazione l'ambito territoriale sociale. Le regioni rilevano altresì annualmente, per ciascun ambito territoriale sociale, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio secondo le previsioni definite dalla relativa programmazione nazionale e regionale. Con le medesime modalità sono assicurati le attività di monitoraggio e gli interventi di garanzia da parte regionale sull'erogazione dei servizi e delle prestazioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e alla legge 21 maggio 1998, n. 162. (*comma 198*).

L'erogazione delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 198 e relative a ciascuna annualità è condizionata all'esito del monitoraggio sulla rendicontazione effettuato da parte delle regioni circa l'effettivo utilizzo delle stesse a livello di ambito territoriale sociale, secondo le modalità previste dall'articolo 89 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge 8 novembre 2000, n. 328, nei casi in cui, dall'esito del monitoraggio sulla relativa rendicontazione, risultino risorse assegnate non spese da parte degli ambiti territoriali sociali, queste sono restituite e versate dalle regioni all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità di cui all'articolo 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la successiva assegnazione rispettivamente al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche con riguardo agli interventi di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, nonché al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112. (*comma 199*).

### Rimodulazione del fondo di solidarietà comunale

In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal

2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031 ». (*comma 494*)

All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera d-quinquies): 1) al primo periodo, le parole: « anno 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2023 e » e le parole: « a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, » sono soppresse; 2) al secondo periodo, le parole: « entro il 2026 » sono soppresse; 3) al terzo periodo, le parole: « anno 2023, » sono sostituite dalle parole: « anno 2023 e » e le parole: « di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, » sono soppresse; 4) al quinto periodo, le parole: « ed eventuale recupero dei contributi assegnati » sono soppresse; 5) il nono periodo è soppresso; b) alla lettera d-sexies): 1) al primo periodo, le parole: « anno 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2023 e » e le parole: « , a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 » sono soppresse; 2) al sesto periodo, le parole: « entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi » sono soppresse; 3) l'ottavo periodo è soppresso; c) alla lettera d-octies): 1) al primo periodo, le parole: « anno 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2023 e » e le parole « a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, » sono soppresse; 2) al secondo periodo, le parole: « , entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, » sono soppresse; 3) il quarto periodo è soppresso; d) dopo la lettera d-octies) sono aggiunte le seguenti: « d-novies) destinato, a decorrere dall'anno 2029, per euro 1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi agli asili nido; d-decies) destinato, a decorrere dall'anno 2029, per euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità; d-undecies) destinato, a decorrere dall'anno 2031, per euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente per la funzione "Servizi sociali"; d-duodecies) a decorrere dall'anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune, come risultanti dalle lettere da a) a d-undecies), sono ridotte in misura pari a euro 71.982.000 per effetto dell'articolo 19, comma 8, lettera f), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 » (*comma 495*).

#### Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi

In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi con una dotazione pari a euro 858.923.000 per l'anno 2025, a euro 1.069.923.000 per l'anno 2026, a euro 1.808.923.000 per l'anno 2027, a euro 1.876.923.000 per l'anno 2028, a euro 725.923.000 per l'anno 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030. Il Fondo di cui al primo periodo:

a) è destinato, quanto a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni

a statuto ordinario. I contributi di cui al primo periodo sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione « Servizi sociali » e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro l'anno 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di cui al presente comma è destinato, per un importo di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro per l'anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica e previa intesa in sede di Conferenza Statocittà ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio. I contributi di cui al primo periodo, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle regioni a statuto ordinario sono stabiliti, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Statocittà ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Statocittà ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque adottato;

b) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. L'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno

precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione « Asili nido » approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

c) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei LEP, il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le disabilità e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione « Istruzione pubblica » approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. (comma 496)

Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 496 del presente articolo e all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 501 del presente articolo per gli esercizi 2021 e 2022 ed entro trenta giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i trenta giorni, perduri l'inadempimento, la società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento. (comma 498).

Entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel sindaco pro tempore del comune inadempiente; il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori trenta giorni e, nel caso in cui non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l'obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito. Nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del prefetto. (comma 499).

Le somme di cui al comma 498 restano nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie; nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse sono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui al comma 496 del presente articolo. *(comma 500)*.

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 498 a 500. 502. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:

- a) popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 ridotta di oltre il 5 per cento rispetto al 2011;
- b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili;
- c) indice di vulnerabilità sociale e materiale superiore alla media nazionale. 503. Il fondo di cui al comma 502 è ripartito in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024. *(comma 501)*.

## **PROTEZIONE UMANITARIA**

Lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è prorogato al 3 marzo 2023, termine di vigenza degli effetti della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022. Eventuali ulteriori proroghe di tale termine, finalizzate ad assicurare l'allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe dei citati effetti che potrebbero essere adottate dall'Unione europea, possono essere adottate con le modalità previste dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. *(comma 669)*.

In considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi per l'ingente afflusso di richiedenti asilo nel territorio nazionale durante l'anno 2022 e per il perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina, al fine di assicurare la funzionalità delle questure, delle commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo, il Ministero dell'interno è autorizzato a prorogare, fino al 27 marzo 2023, anche in deroga all'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i contratti di prestazione di lavoro a termine stipulati in base all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 883 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022. *(comma 680)*.

Agli oneri derivanti dal comma 680, pari a 2.272.418,14 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al medesimo comma 680. *(comma 681)*.

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (GU n. 303 del 30.12.23)

## DIPENDENZE

### Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono anche le risorse di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. *(comma 186)*

## **POLITICHE DI LOTTA E CONTRASTO ALLA POVERTA'**

### Misure in materia di Fondo acquisti beni di prima necessità – Carta “Dedicata a te”

La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024. *(comma 2)*

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario. *(comma 3)*

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al comma 2 e sono individuati i termini e le modalità di erogazione. *(comma 4)*

Per le finalità di cui ai commi da 2 a 6, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 451-bis dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziata nella misura di 2.231.000 euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2. *(comma 5)*

In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024. *(comma 6)*

È riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024. Le predette risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2024. *(comma 14)*

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. *(comma 15)*

Limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. *(comma 16)*

## **POLITICHE PER LA FAMIGLIA ED I MINORI**

### Congedo parentale

All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione » sono sostituite dalle seguenti: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024 ». *(comma 79)*.

### Decontribuzione delle lavoratrici con figli

Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. *(comma 180)*.

L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. *(comma 181)*.

### Mutui prima casa

Per l'anno 2024, al fine di supportare l'acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, sono inclusi tra le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i seguenti nuclei familiari:

a) nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui;

b) nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 45.000 euro annui;

c) nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro annui. (*comma 9*).

Per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, da parte dei nuclei familiari di cui al comma 9 del presente articolo, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rilasciata, rispettivamente, nella misura massima dell'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera a) del suddetto comma 9, dell'85 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera b) del comma 9 e del 90 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera c) del comma 9. (*comma 10*).

Incremento della misura di supporto per le rette relative alla frequenza di asili nido e per forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche

Supporto tecnico-scientifico per le attività del Dipartimento per le politiche della famiglia relative al Fondo per le politiche della famiglia

Per il supporto tecnico-scientifico al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione, nel monitoraggio e nell'analisi degli interventi di cui alle lettere da d) a r) del comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. (*comma 196*).

Aumento dell'IVA sui pannolini

Violenza di genere

Stanziamanti relativi al reddito di libertà per le donne vittime di violenza, al recupero degli uomini autori di violenza e alla realizzazione di centri antiviolenza

Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (*comma 187*).

Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4

luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis. (*comma 188*).

Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. (*comma 189*).

#### Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. (*comma 190*).

#### Assunzione donne vittime di violenza nel settore privato

Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. (*comma 191*).

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 191 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione. (*comma 192*).

I benefici di cui ai commi 191 e 192 sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 191 e 192 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi. (*comma 193*).

#### Fondo per la creazione di case rifugio

All'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 ». (*comma 194*).

### **POLITICHE PER GLI IMMIGRATI**

All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: « al contributo minimo previsto dalle norme vigenti » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 2.000 annui »;
- b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo non è in ogni caso inferiore a euro 700 annui nei casi di cui al comma 4, lettera a), e a euro 1.200 nei casi di cui al comma 4, lettera b) »;
- c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:  
« 6-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare annualmente, gli importi minimi di cui al comma 3 e al comma 5 possono essere adeguati anche tenendo conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente ». (*comma 240*).

I versamenti degli importi di cui al comma 240 sono eseguiti in favore delle regioni presso le quali i richiedenti chiedono l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, utilizzando esclusivamente il modello F24. (*comma 241*).

### Rifinanziamento del Fondo per l'immigrazione

Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati, il fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, è rifinanziato nella misura di 172.739.236 euro per l'anno 2024, di 269.179.697 euro per l'anno 2025 e di 185.000.000 di euro per l'anno 2026. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. (*comma 361*).

### Contributo in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute in favore delle popolazioni migranti

Al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica, è autorizzato in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ente del Servizio sanitario nazionale (SSN), il contributo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sul Fondo sanitario nazionale, da destinare tra

l'altro alle iniziative destinate dall'INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e sociosanitario del SSN nonché dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità. (*comma 362*).

All'articolo 12-bis, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: « dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, » sono inserite le seguenti: « dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, ». (*comma 363*).

#### Reclutamento di personale presso il Ministero dell'interno – Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

Al fine di potenziare l'azione del Ministero dell'interno per corrispondere alle maggiori esigenze sopravvenute, in particolare delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle loro sezioni, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, per gli anni 2024 e 2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, centodiciotto unità dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per garantire il reclutamento del predetto personale, il Ministero dell'interno può altresì avvalersi della procedura di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (*comma 364*).

#### **POLITICHE PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI**

##### Fondo per l'Alzheimer e le demenze

All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 4.900.000 euro per l'anno 2024 e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 » (*comma 247*).

#### **POLITICHE PER LE PERSONE CON DISABILITA'**

##### il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità

Al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025. (*comma 210*).

Le risorse non utilizzate, nel limite massimo di quelle effettivamente disponibili, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, possono essere destinate, a decorrere dall'anno 2024, in aggiunta alle risorse del Fondo di cui al comma 210, al finanziamento di iniziative collegate a una o più delle finalità di cui al comma 213, lettere da a) a h). A valere sulle risorse di cui al primo periodo sono autorizzate

la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 per il finanziamento di attività, anche di comunicazione, strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità nonché la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della fondazione per gli Special Olympics World Winter Games 2025. (*comma 211*).

Le risorse di cui al comma 210 sono destinate a finanziare iniziative collegate a una o più delle seguenti finalità:

- a) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;
- c) inclusione lavorativa e sportiva;
- d) turismo accessibile;
- e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;
- f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;
- g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;
- h) promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà. (*comma 213*).

#### Riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotto di 320.369.969 euro per l'anno 2024 ed è incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. (*comma 216*).

## **PROTEZIONE UMANITARIA**

Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024. (*comma 390*)

È autorizzata l'assegnazione, fino al 31 dicembre 2024, nel limite di euro 40.000.000, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo e al conseguente trasferimento delle relative risorse pro quota assegnate si provvede con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. (*comma 391*)

Fatto salvo quanto previsto al comma 391, nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa ai sensi delle decisioni di esecuzione (UE) 2022/382 e 2023/ 2409 del Consiglio, rispettivamente del 4 marzo 2022 e del 19 ottobre 2023, sulla base delle effettive esigenze e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018,

n. 1, si provvede a ripartire e rimodulare le risorse disponibili, cui concorrono le risorse previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1028 del 5 ottobre 2023, pari a 31,44 milioni di euro, tra le seguenti misure, prorogate fino al 31 dicembre 2024:

a) forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. A tali fini, è prorogata, nel limite massimo di 7.000 unità, fino al 31 dicembre 2024, agli stessi patti e condizioni, l'efficacia delle convenzioni in essere alla data del 31 dicembre 2023, nonché delle convenzioni aventi valenza territoriale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. La proroga opera previa comunicazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai soggetti convenzionati e trasmissione dell'accettazione da parte di questi ultimi;

b) misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 21 del 2022;

c) contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 21 del 2022, per l'accesso, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024;

d) forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170. *(comma 392)*

393. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, da ultimo prorogato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, è ulteriormente prorogato, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fino al 31 dicembre 2024.

Il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato in misura pari a euro 26.000.000 per l'anno 2024. *(comma 394)*

I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea. 396. I permessi di soggiorno di cui al comma 395 possono essere convertiti, a richiesta dell'interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l'attività effettivamente svolta, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. *(comma 395)*

## **LO SVOLGIMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI DEL GOVERNO 2022**

### **POLITICHE PER LE PERSONE ANZIANE**

LEGGE 23 marzo 2023, n. 33, Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.

*Il Governo, con il coinvolgimento dei Ministri interessati, viene delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, uno o più decreti legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a promuoverne la dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo, la promozione dell'autonomia, la prevenzione della fragilità, l'assistenza e la cura delle persone anziane anche non autosufficienti, anche con riferimento alla condizione di disabilità.*

DECRETO LEGISLATIVO 15/03/2024, n. 29: Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33.

*In relazione alla legge n. 33/2023, vengono recate disposizioni volte a definire la persona anziana e a promuoverne la dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo, la promozione dell'autonomia, la prevenzione della fragilità, l'assistenza e la cura delle persone anziane anche non autosufficienti, anche con riferimento alla condizione di disabilità, attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili.*

## **ASSISTENTI SOCIALI**

DECRETO 8 agosto 2023: Liquidazione di risorse in favore degli ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nell'anno 2022 e determinazione delle risorse prenotate per gli assistenti sociali.

*Ai fini del riconoscimento del contributo spettante agli ambiti territoriali per l'anno 2022 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, sono determinate le somme liquidabili agli ATS per un totale di € 64.817.085,41. Per il contributo relativo all'anno 2023, le somme prenotate assommano ad € 94.317.247,51.*

DECRETO 9 novembre 2023: Liquidazione di ulteriori risorse in favore degli Ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nell'anno 2022 e determinazione di ulteriori risorse prenotate per gli assistenti sociali previsti in servizio nel 2023.

*Richiamando il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, che declina come primo obiettivo quantitativo assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti, almeno come dato di partenza nel primo triennio di attuazione del Reddito di inclusione di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, ai fini del riconoscimento del contributo spettante agli ambiti territoriali per l'anno 2022 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, l'importo totale complessivo delle risorse liquidabili per l'annualità 2022 risulta pari a euro 65.037.942,17. Per l'annualità 2023 il totale complessivo delle risorse prenotate per l'annualità 2023 risulta pari a euro 96.008.876,04.*

## **POLITICHE PER LA FAMIGLIA ED I MINORI**

DECRETO 1° agosto 2023, Riparto del Fondo per le politiche della famiglia, anno 2023.

*Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2023, € 97.008.500,00, sono destinate alla realizzazione di attività di competenza statale, regionale e degli enti locali nei settori: risorse destinate ad interventi relativi a compiti e attività di competenza statale: € 67.008.500,00; risorse destinate ad attività di competenza regionale e degli enti locali: € 30.000.000,00.*

DECRETO 7 agosto 2023, Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dai consultori familiari (SICOF) - PNRR M6C2 Investimento 1.3.2. Sub investimento 1.3.2.2.1.

*Considerato che l'istituzione di un flusso informativo per il monitoraggio dell'assistenza territoriale erogata dai consultori familiari è un obiettivo specificatamente previsto dal PNRR, viene istituito il «Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dai consultori familiari» (SICOF), relativo all'assistenza territoriale per finalità riconducibili al monitoraggio delle prestazioni erogate dai consultori familiari.*

DECRETO 25 settembre 2023: Definizione dei requisiti e delle modalità d'accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché quantificazione del sostegno economico erogato. Con riferimento al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, per gli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 2018, viene disposto che l'importo del sostegno economico è erogato nel limite della dotazione annua del Fondo, determinato per ciascun infortunio mortale in euro 200.000,00.

DECRETO 20 settembre 2023, Organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia. *Viene disposta l'organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia, specificando che fornisce supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, nonché delle funzioni già attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed è composto dal Capo del Dipartimento ed tre Uffici.*

DECRETO 27 ottobre 2023 , n. 151, Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare.

*Viene disciplinata l'attività professionale del mediatore familiare, inteso quale figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo.*

LEGGE 13 novembre 2023, n. 159, Conversione in legge del DECRETO-LEGGE 15 settembre 2023, n.123: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

*Vengono previsti interventi per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del comune di Caivano, e dettate disposizioni per il contrasto alla criminalità minorile, all'elusione scolastica, e per la tutela delle minori vittime di reato, nonché di rafforzamento delle misure a tutela del rispetto dell'obbligo scolastico, prevedendo misure disincentivanti l'elusione nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale.*

LEGGE 24 novembre 2023 n. 168, Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

*Vengono rafforzate le misure già previste dalla legge n. 119/20139, disponendo particolari tutele per le vittime di violenza domestica, potenziamento delle misure di prevenzione, Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e violenza domestica, attribuzioni al Procuratore della Repubblica, rafforzamento misure cautelari, provvisoriale a titolo di ristoro.*

DECRETO 5 luglio 2024, Modifiche al decreto 17 dicembre 2008, recante l'istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza.

*Richiamando la legge n. 53/2022, «Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere», viene disposta una integrazione del flusso informativo relativo al tracciato del Pronto Soccorso del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, di cui al DM 17 dicembre 2008 e del relativo disciplinare tecnico, con un set di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne.*

## **POLITICHE GIOVANILI**

LEGGE 21 aprile 2023 n. 41, Conversione del DECRETO LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune».

*Nel contesto della legge, sono dettate disposizioni urgenti in materia di politiche giovanili e viene istituita l'agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile.*

*L'agenzia italiana per la gioventù subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall'agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021. A tal fine, coopera con le altre Agenzie o Autorità delegate per i settori istruzione e formazione e svolge attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all'estero d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché attività di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e funzioni di autorità abilitata alla formazione di animatori socioeducativi.*

DECRETO 29 dicembre 2023, n. 225: Regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura Giovani e della Carta del merito.

*Viene regolamentata la disciplina i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della «Carta della cultura giovani» e della «Carta del merito», (Legge n. 234//2021), come sostituiti, introdotti o modificati dalla legge n. 197/2022. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di € 500.*

## **GOVERNANCE**

LEGGE 26 giugno 2024, n. 86: Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

*È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 26 giugno n. 86, che, nel rispetto dell'unità nazionale e al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nel rispetto altresì dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, relativi a 14 materie.*

## **POLITICHE PER GLI IMMIGRATI**

LEGGE 24 febbraio 2023, n. 15, Conversione in legge del DECRETO-LEGGE 2 gennaio 2023, n. 1: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori converti in: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1

*Vengono ulteriormente definite le disposizioni sulle modalità di soccorso e di accoglienza e la previsione di sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000, nonché il fermo amministrativo per due mesi della nave che viola le disposizioni stesse.*

LEGGE 5 maggio 2023, n. 50, Conversione in legge del DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023, n. 20: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

*Vengono dettate disposizioni in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri, definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché disposizioni penali in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, prevedendo la reclusione da venti a trenta anni, in caso di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.*

DELIBERA 11 aprile 2023: Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo

*Viene dichiarato sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo.*

*Per l'attuazione degli interventi maggiormente urgenti da effettuare, si provvede con ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.*

*Per l'attivazione e l'avvio delle prime misure maggiormente urgenti, si provvede nel limite di euro 5.000.000,00.*

DECRETO 29 marzo 2023, Approvazione del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

*Viene approvato il modello di documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, che figura in allegato A al presente decreto, rilasciato nel formato stabilito dal regolamento (UE) 2016/1953, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016.*

DECRETO 14 settembre 2023: Indicazione dell'importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l'accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato e contestuale abrogazione decreto 14 settembre 2023

*Viene determinato l'importo per l'anno 2023, in € 4.938,00 per la prestazione della garanzia finanziaria idonea in grado di garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la disponibilità: di un alloggio adeguato, sul territorio nazionale; della somma occorrente al rimpatrio; di mezzi di sussistenza minimi necessari, a persona.*

LEGGE 13 novembre 2023, n. 162, Conversione in legge del DECRETO-LEGGE 19 settembre 2023, n. 124, convertito in: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

*Nel contesto della legge sono, fra l'altro, confermate disposizioni relative ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari; Interventi per i Comuni di Lampedusa e Linosa; Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno; disposizioni in materia di trattenimento presso i centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio.*

DPCM 27 settembre 2023: Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023- 2025

*Richiamando il d.lgs. 286/1998, il DPR 394/1999, il DPCM 29/12/2022, la legge n. 50/2023, vengono determinati gli Ingressi complessivi ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato*

*stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, di cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive: 136.000 unità per l'anno 2023; 151.000 unità per l'anno 2024; 165.000 unità per l'anno 2025.*

LEGGE 1° dicembre 2023, n. 176, Conversione in legge del DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2023, n. 133: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

*Vengono dettate ulteriori disposizioni per: la prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare; il potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia; la protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati; per migliorare il sistema di accoglienza dei migranti e sostegno dei comuni interessati; il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'Interno.*

DELIBERA 5 ottobre 2023: Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo

*In relazione ai complessi scenari geo-politici, unitamente alle condizioni meteomarine favorevoli, che stanno determinando arrivi multipli, consistenti e ravvicinati di migranti, con conseguente sovraffollamento degli hotspot, in particolare quello di Lampedusa, con la necessità di ricorrere a urgenti e massicci trasferimenti dei migranti sulla terraferma, viene prorogato di ulteriori sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo.*

DPR 27 dicembre 2023, n. 231: Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

*Viene emanato il regolamento che disciplina i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati: Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati; cooperazione e raccordo con le amministrazioni e gli enti territoriali interessati; Promozione di indagini volte all'individuazione dei familiari del MSNA; accompagnamento verso la maggiore età.*

DPCM 19 gennaio 2024: Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori non comunitari per il triennio 2023-2025. Modifica date click day

*Ravvisata l'esigenza rappresentata dal Ministero dell'interno di differire, per l'anno 2024, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote stabilite annualmente, gli stessi decorrono dalle ore 9,00 del 18, del 21 e del 25 marzo 2024, in luogo del 5, del 7 e del 12 febbraio 2024.*

DECRETO 12 marzo 2024: Riparto tra le regioni delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, annualità (2020 - 2021 - 2022)

*Richiamando la delibera CIPESS n. 4/2023 recante «Riparto delle disponibilità finanziarie per il SSN 2022» con cui è vincolata in favore delle regioni e delle provincie autonome la somma di € 340.000.000,00 per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, connessa alla emergenza sanitaria da COVID -19, si provvede al riparto dell'importo di € 25.928.250,00 per il 2020, € 78.475.000,00 per il 2021, ed € 224.672.000,00 per il 2022, (art. 103 del decreto-legge n. 34/2020).*

DELIBERA 9 aprile 2024: Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo.

*Considerata la complessa evoluzione dello scenario di crisi internazionale, destinato ad innescare crescenti ondate migratorie di cittadini stranieri in Italia, è prorogato, di ulteriori sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo.*

DECRETO 26 aprile 2024: Riparto del Fondo, di euro 46,859 milioni per l'anno 2023, per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati, di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

*Viene ripartito il Fondo per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti di € 46,859 milioni per l'anno 2023: a) Presa in carico dei minori stranieri non accompagnati 61%; b) Supporto alle esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo: 26%; c) Risorse da destinare alle Prefetture per rafforzare la rete di prima accoglienza: 13%.*

DPCM 10 maggio 2024, n. 98, Regolamento recante attuazione dell'articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto con l'articolo 5 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante le modalità di svolgimento del colloquio che il minore straniero non accompagnato deve effettuare al momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza

*Richiamando il DM 1 settembre 2016, «Istituzione di centri governativi dedicati ai minori stranieri non accompagnati», vengono individuate modalità e procedimenti per lo svolgimento del colloquio, per assicurare un ascolto adeguato al grado di sviluppo e maturità del minore e la raccolta delle informazioni necessarie per la valutazione del suo superiore interesse nell'adozione dei provvedimenti che lo riguardano.*

DECRETO 19 giugno 2024: Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'annualità 2023 del Programma nazionale del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2021-2027, di cui al regolamento UE n. 1147/2021

*Viene disposto il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del Programma nazionale del Fondo asilo, migrazione e integrazione, annualità 2023, del Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, pari ad € 98.224.537,00.*

DECRETO 21 giugno 2024: , Determinazione del costo medio del rimpatrio per l'anno 2024

*Viene aggiornato il costo medio del rimpatrio di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno n. 151 del 2018, fissato per l'anno 2023 in € 2.365,23, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indicandolo per l'anno 2024, in € 2.864,77.*

## **POLITICHE DI LOTTA E CONTRASTO ALLA POVERTA'**

DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34, convertito in LEGGE 26/05/2023, n. 56: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

*Nel contesto del complesso provvedimento sono indicate misure a sostegno delle famiglie, con un ISEE fino a € 30.000, con rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per il caro-energia. Sono altresì emanate disposizioni in materia di salute con riferimento a specifici dispositivi medici, all'impiego ed assunzione di personale medico per l'emergenza-urgenza, al contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario.*

LEGGE 3 luglio 2023, n. 85, Conversione in legge del DECRETO-LEGGE 4/05/2023, n. 48: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

*Vengono istituiti: dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro; il supporto per la formazione e il lavoro 1° settembre 2023, quale misura di attivazione al lavoro.*

DECRETO 18 aprile 2023: Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall'articolo 1, commi 450 e 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

*Riprendendo quanto disposto dal D.L. 112/2008, e dalla legge 197/2022, il decreto reca le disposizioni attuative ed applicative del fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, individuando i nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti e con ISEE inferiore a euro 15.000. Il beneficio economico, denominato "Social Card", reso operativo a partire dal mese di luglio 2023, è di € 382,50, erogato attraverso la rete Postepay. L'impegno è di € 500 mln.*

DECRETO 8 agosto 2023: Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa.

*Viene definito il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, articolato su specifiche piattaforme - che coinvolgono il Ministero stesso, INPS, ANPAL, i comuni - indicate quali: «SIISL»; «SIUSS»; «SIU»; «SIU per i beneficiari ADI e SFL»; «GePI»; «ANPR»; «Anagrafe nazionale degli studenti»; «SAP». La piattaforma è accessibile ai richiedenti l'ADI.*

DECRETO 8 agosto 2023: Supporto per la formazione e il lavoro.

*Vengono definite le modalità di richiesta della misura SFL, di sottoscrizione del: patto di attivazione digitale; patto di servizio personalizzato; misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, loro remunerazione e modalità di monitoraggio della misura, coinvolgendo ANPAL.*

DECRETO 13 dicembre 2023: Assegno di inclusione.

*Viene disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, l'Adi, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.*

DECRETO 15 dicembre 2023, Modalità e termini di attuazione dei Progetti utili alla collettività.

*Richiamando il decreto-legge n. 48/2023, nell'ambito del percorso personalizzato definito con i nuclei familiari beneficiari dell'Adi, può essere previsto l'impegno alla partecipazione ai progetti utili alla collettività (PUC) da svolgere presso il comune di residenza, ovvero presso i comuni facenti capo al medesimo ambito territoriale.*

DECRETO 27 dicembre 2024: Modalità di utilizzo della carta di inclusione.

Per favorire la più ampia partecipazione sociale dei beneficiari dell' Adi, fermo restando il possesso dei requisiti con riferimento al godimento di beni durevoli, viene specificato l'elenco delle categorie escluse dal beneficio, nonché i limiti di importo per i prelievi di contante di massimo 100 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza.

DECRETO 4 giugno 2024: Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 30 dicembre 2023 n. 213.

*Richiamando quanto disposto dalla legge n. 169/2023 ed alla legge n. 213/2023, il decreto reca disposizioni attuative ed applicative del fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti oppure di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a € 15.000 euro, per l'anno 2024, con un contributo di € 500 per famiglia di almeno tre persone.*

## **POLITICHE PER LE PERSONE CON DISABILITA'**

DECRETO 22 dicembre 2022: Organizzazione interna dell'ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

*Viene disposta l'organizzazione interna dell' Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, indicato quale struttura di supporto di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri per le funzioni di indirizzo, di coordinamento, di promozione, di vigilanza e verifica relativamente alla materia delle politiche in favore delle persone con disabilità.*

DECRETO 24 gennaio 2023: Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2022.

*Vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 pari a € 27.000.000,00 nell'anno 2022 finalizzate a favorire, nel limite di spesa ivi previsto, iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.*

DECRETO 6 febbraio 2023: Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2021.

*Vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del fondo, pari a € 50 milioni per l'anno 2021, per lo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, incremento del personale del SSN preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico, formazione.*

DECRETO 7 aprile 2023: Modifiche al decreto 22 dicembre 2022, concernente il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

*In relazione al DM 22 dicembre 2022, concernente l'organizzazione interna dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, ed al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2023, vengono apportate le opportune modifiche atte a definire la titolarità del "Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità", che sostituisce l'Ufficio suddetto.*

DECRETO 20 luglio 2023, n. 115: Regolamento recante disciplina della composizione, dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.

*Viene emanato il regolamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, organismo consultivo e di supporto tecnico scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità.*

*Per la predisposizione del programma di azione l'Osservatorio attiva forme di consultazione con le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e degli enti locali.*

DECRETO 10 agosto 2023: Criteri di riparto del contributo di cento milioni di euro in favore delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2023 e modalità di monitoraggio del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.

*Viene erogato il contributo di € 100 milioni, per l'anno 2023, relativo al «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», a favore delle Regioni a statuto ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane.*

DECRETO 24 ottobre 2023: Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2023

*Viene specificato che alla data del 12 aprile 2023, il numero dei grandi invalidi aventi titolo all'assegno mensile di € 878 sostitutivo dell'accompagnatore è di 207 unità, per l'importo annuo complessivo di € 2.180.952.*

*Gli assegni sostitutivi pari ad € 5.065.901, sono liquidati nella misura di € 878 euro mensili per ottenere il servizio di accompagnamento.*

DECRETO 17 novembre 2023: Attribuzione di risorse all'INPS del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 2023.

*Vengono ripartite le risorse attribuite, per il tramite delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, pari ad € euro 77.663.393, di cui € 4.778.861 in conto residui, del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per l'annualità 2023, sulla base di apposite Linee guida adottate entro centoventi giorni.*

DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2023, n. 222: Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e) , della legge 22 dicembre 2021, n. 227

*Vengono dettate disposizioni in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge n. 227/2021, per garantire l'accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilità e l'uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale al fine della loro piena inclusione, nel rispetto del diritto europeo e internazionale, in conformità all'articolo 117 Costituzione e statuti regionali.*

DECRETO 22 dicembre 2023: Riparto, per l'annualità 2023, delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

*Viene disposto il riparto a ciascuna regione di una quota di risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2023, di cui alla legge n. 112/2016, pari a € 76.100.000,00, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni.*

DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 2024, n. 20: Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo.

*Al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione europea e dalle norme nazionali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è istituita l'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità» con poteri autonomi di organizzazione ed indipendenza amministrativa.*

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62: Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato

*Vengono dettate disposizioni per assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, rimuovere gli ostacoli e attivare sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti, in coerenza con la specifica Convenzione delle Nazioni Unite.*

LEGGE 29 luglio 2024, n. 106, Conversione in legge del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71: convertito in LEGGE 29/07/2024, n. 106: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

*Vengono, fra l'altro, dettate disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, con riferimento al potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico, misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, e di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno, trasporto scolastico; Misure sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima.*

LEGGE 17 maggio 2024, n. 70: Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

*Il Governo viene delegato, entro un anno dalla data di entrata in vigore, per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti.*

## **PROTEZIONE UMANITARIA**

DELIBERA 2 febbraio 2023: Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

*Stante il perdurare della crisi internazionale in atto in Ucraina, che ha determinato un costante afflusso di persone in fuga dal territorio ucraino e richiedenti il permesso di soggiorno per protezione temporanea, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, è integrato di € 55.000.000,00.*

LEGGE 21 aprile 2023, n. 46. Conversione in legge del DECRETO-LEGGE 2 marzo 2023, n. 16 convertito in: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.

*Vengono dettate disposizioni per: la prosecuzione, nel limite massimo complessivo di 7.000 posti nelle forme di accoglienza diffusa; misure di sostentamento; assegnazione di un contributo forfetario*

*una tantum per il rafforzamento dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti, proroga dei permessi di soggiorno; assistenza ai minori non accompagnati; istituzione della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Le relative disposizioni sono prorogate al 31 dicembre 2023*

## **STRUTTURAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI**

DPCM 21/10/2023, Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali.

*Viene descritta la metodologia per la determinazione degli obiettivi di servizio per lo sviluppo dei servizi sociali dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, nonché le regole di monitoraggio e di rendicontazione delle relative risorse aggiuntive stanziare a favore del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento dei servizi sociali nella prospettiva di determinare i livelli essenziali delle prestazioni.*

DPCM 22 febbraio 2024: Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2023 ed il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

*Richiamando la legge n. 42/2009 ed il d. lgs. n. 216/2010, viene adottata la nota metodologica relativa all'Aggiornamento e revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 delle funzioni fra l'altro, nel settore sociale al netto del servizio di asili nido ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.*

## **OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI DEL GOVERNO ATTUALE**

Nel corso dei due anni di vita dell'attuale Governo, per ciò che concerne le prospettive ed il reale perseguimento di politiche sociali, attraverso gli atti di programmazione, di legislazione, di funzione di indirizzo e coordinamento, di finanziamento, di verifica e di controllo, sono stati adottati provvedimenti che già nelle due leggi di bilancio 2023 e 2024 denotano gli orientamenti di carattere politico ed amministrativo.

A tale riguardo si rileva che dai trascorsi governi sono stati ereditati, quanto ad impegni programmatici, definizione e potenziamento di specifiche politiche rivolte:

- a) il rilancio delle politiche socio-sanitarie attraverso il PNRR, che può ricordare il Piano ERP del 1948, per il rilancio e lo sviluppo dei Paesi distrutti dalla seconda guerra mondiale;
- b) alla programmazione degli interventi e dei servizi sociali con il Piano Sociale Nazionale 2021-2023;
- c) ad una prima definizione dei LEP;
- d) alla strutturazione dei servizi sociali ed alla assunzione di Assistenti sociali;
- e) alla famiglia ed ai minori (con l'assegno unico universale, l'assegno di natalità, asili nido, Piano nazionale della famiglia, ecc.);
- f) alle persone non autosufficienti (con il Piano Nazionale 2002-2024);
- g) alle persone con disabilità (con l'impegno al Governo di emanare un testo unico sulla disabilità);
- h) alla lotta ed al contrasto alla povertà (Piano nazionale 2021-2023; Reddito di Cittadinanza; povertà alimentare, ecc.);
- i) al rilancio delle politiche giovanili.

In via preliminare è stata emanata la LEGGE 26 giugno 2024, n. 86 con la quale sono state dettate "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione", che nel rispetto dell'unità nazionale e al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nel rispetto altresì dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, relativi a 14 materie.

A tale riguardo si sottolinea che molteplici interventi volti a criticare la legge hanno portato alla richiesta di referendum abrogativo, nonché a richieste di modifica del testo da parte di alcune Regioni, e si sottolinea la Sentenza n. 71/2023 della Corte costituzionale che, fra l'altro, richiama la necessità che lo Stato in ogni caso emani i LEP concernenti i servizi sociali, e relativo finanziamento, da rendere uniformi su tutto il territorio nazionale, e che tale fondamentale pilastro non può essere eluso.

Definito il quadro di riferimento trasmesso dai precedenti Governi, dall'esame delle leggi di bilancio si rilevano i seguenti aspetti:

- 1) Per lo svolgimento delle politiche sociali in senso ampio, sono stati disposti:
  - a) L'impegno alla definizione dei LEP, con la istituzione di una apposita Cabina di regia e con perentori impegni per la loro attuazione;
  - b) specifiche disposizioni a seguito della preziosa sentenza n. 71 del 14 aprile 2023 sul finanziamento dei servizi sociali, con l'istituzione del Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, con particolare riferimento all'assunzione degli assistenti sanitari, gli asili nido, persone con disabilità;
  - c) la rimodulazione del fondo di solidarietà comunale;
- 2) Per le politiche rivolte alla famiglia ed ai minori sono stati disposti: Il potenziamento del finanziamento dell'assegno unico universale, istituito dal precedente Governo; l'ampliamento del congedo parentale; la decontribuzione delle lavoratrici con figli; l'erogazione dei mutui prima casa per le famiglie numerose; è stata peraltro aumentata l'IVA per i pannolini dei lattanti
- 3) La conferma degli interventi rivolti al mondo giovanile, con l'istituzione di specifiche "carte" (della cultura, del merito);
- 4) Per le politiche verso gli immigrati è stato disposto il potenziamento dei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) ed il rifinanziamento del Fondo per l'immigrazione;
- 5) Per la lotta ed il contrasto alla povertà sono stati disposti:
  - a) Abrogazione del R.d.C. e della pensione di cittadinanza;
  - b) il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva;
  - c) il Fondo acquisti beni di prima necessità – Carta "Dedicata a te";
- 6) Per la non autosufficienza è stato incrementato il Fondo per l'Alzheimer e le demenze;
- 7) Per le persone con disabilità è stato istituito il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, ed è stata disposta la riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità;
- 8) La prosecuzione degli impegni in materia di protezione umanitaria in conseguenza della crisi ucraina;
- 9) Per le dipendenze, istituzione dello specifico Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
- 10) Per le azioni e gli interventi relativi alla violenza di genere, sono stati disposti: Stanziamenti relativi al reddito di libertà per le donne vittime di violenza, al recupero degli uomini autori di violenza e alla realizzazione di centri antiviolenza; Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica; Assunzione donne vittime di violenza nel settore privato; Fondo per la creazione di case rifugio.

Analizzando le politiche sociali svolte nel periodo, gli aspetti più importanti sono stati:

- 1) Il lancio di una organica politica nei confronti degli anziani, con la legge n. 33/2023 di delega al Governo per definire la definizione del complesso delle politiche, successivamente redatto con il un decreto legislativo n. 29/2024, in cui vengono recate disposizioni volte a definire la persona anziana e a promuoverne la dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale,

l'invecchiamento attivo, la promozione dell'autonomia, la prevenzione della fragilità, l'assistenza e la cura delle persone anziane anche non autosufficienti, anche con riferimento alla condizione di disabilità, attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili. Al riguardo si ritiene di rilevare che già nei Piani sociali nazionali e nei Piani per la non autosufficienza sono presenti specifici riferimenti, azioni ed impegni anche finanziari, così come nelle leggi regionali e anche nei Documenti di economia e finanza regionali, e pertanto una azione di coordinamento normativo e finanziario sarebbe necessario.

- 2) Per gli Assistenti sociali sono stati confermati gli impegni dei precedenti Governi per le relative assunzioni presso gli ATS;
- 3) Per le politiche per la famiglia ed i minori:
  - a) è stato finanziato il Fondo per la famiglia, e dettate disposizioni per il monitoraggio dei consultori familiari, con l'Istituzione del SICOF.
  - b) Con DECRETO 27 ottobre 2023 , n. 151 è stato emanato il Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare.
  - c) Con LEGGE 13 novembre 2023, n. 159, Conversione in legge del DECRETO-LEGGE 15 settembre 2023, n.123, in relazione alla grave situazione venutasi a determinare nel Comune di Caivano ha disposto "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale", per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del comune e dettate disposizioni per il contrasto alla criminalità minorile, all'elusione scolastica, e per la tutela delle minori vittime di reato, nonché di rafforzamento delle misure a tutela del rispetto dell'obbligo scolastico, prevedendo misure disincentivanti l'elusione nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale.
  - d) Per gli interventi relativi alla violenza domestica, con la LEGGE 24 novembre 2023 n. 168, Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, sono state rafforzate le misure già previste dalla legge n. 119/20139, disponendo particolari tutele per le vittime di violenza domestica, potenziamento delle misure di prevenzione, Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e violenza domestica, attribuzioni al Procuratore della Repubblica, rafforzamento misure cautelari, provvisoria a titolo di ristoro. Con DECRETO 5 luglio 2024, sono state modificate le modalità per l'istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza.
- 4) Per ciò che concerne le politiche giovanili , con LEGGE 21 aprile 2023 n. 41, Conversione del DECRETO LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13, è stata istituita L'Agenzia Italiana per la Gioventù subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia Nazionale per i Giovani. Con DECRETO 29 dicembre 2023, n. 225, richiamando quanto già disposto nella legge regionale, è stato emanato il Regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura Giovani e della Carta del merito.
- 5) Per le politiche rivolte agli immigrati, secondo quanto già preannunciato in sede di campagna elettorale, sono state con immediatezza dettate disposizioni in materia, con il primo DECRETO-LEGGE 2 gennaio 2023, n. 1, convertito il LEGGE 24 febbraio 2023, con il quale sono state ulteriormente definite le disposizioni sulle modalità di soccorso e di accoglienza e la previsione di sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000, nonché il fermo amministrativo per due mesi della nave che viola le disposizioni stesse. A tale primo provvedimento hanno fatto seguito ulteriori 16 interventi normativi, che hanno: inasprito le pene per contrastare l'immigrazione clandestina; fatto dichiarare lo stato di emergenza per l'eccezionale incremento degli sbarchi (a tale riguardo si segnala che nel 2023 sono stati 158.000); determinato il riparto del Fondo, di euro 46,859 milioni per

- l'anno 2023, per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati; con DPCM 10 maggio 2024, n. 98 emanato il Regolamento recante le modalità di svolgimento del colloquio che il minore straniero non accompagnato deve effettuare al momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza.
- 6) Per ciò che concerne le azioni e gli interventi volti a lottare e contrastare la povertà, già nei programmi elettorali, sull'onda di una crescente "invidia di classe alla rovescia" intorno al R.d.C, alimentato dai media, e da continue denunce di abusi (che peraltro, secondo l'ex Presidente dell'INPS, rappresentavano solo l'1,%, con una spesa indebita dell'1,6%, compresi l'abuso del figlio di un politico), con la legge di bilancio è stato annientato tutto il faticoso percorso iniziato nel 1997, proseguito con il d. lgs. 147/2017 (che ha istituito il REI), fino al Reddito di cittadinanza ed alla Pensione di cittadinanza. In effetti si è determinato un quadro volto a spezzettare lo stato di povertà in tanti rivoli, non già legato all'esercizio di un diritto legato ad una situazione di bisogno, bensì alla "concessione" di un beneficio, peraltro provvisorio ed eventualmente rinnovabile
- A) Con la LEGGE 3 luglio 2023, n. 85, Conversione in legge del DECRETO-LEGGE 4/05/2023, n. 48: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, sono stati istituiti dal 1° gennaio 2024: a) l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro; b) il supporto per la formazione e il lavoro 1° settembre 2023, quale misura di attivazione al lavoro.
- B) Per le famiglie in condizioni di assoluta indigenza con un ISEE inferiore a € 15.000 e con almeno tre componenti è stata introdotta nel 2023 "Social Card", ossia la carta "dedicata a te" resa operativa a partire dal mese di luglio 2023, con un importo di € 382,50, erogato attraverso la rete Postepay. Dal mese di settembre 2024 la "carta" è stata rifinanziata con una dotazione per famiglia pari a € 500, utilizzabile fino al 28 febbraio 2025.
- C) Con DECRETO 15 dicembre 2023, Modalità e termini di attuazione dei Progetti utili alla collettività, richiamando il decreto-legge n. 48/2023, nell'ambito del percorso personalizzato definito con i nuclei familiari beneficiari dell'AdI, può essere previsto l'impegno alla partecipazione ai progetti utili alla collettività (PUC) da svolgere presso il comune di residenza, ovvero presso i comuni facenti capo al medesimo ambito territoriale.
- 7) Per le persone con disabilità sono stati disposti provvedimenti che hanno riguardato:
- 1) AUTISMO
    - a) Con DECRETO 24 gennaio 2023 sono stati stabiliti i Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2022;
    - b) Con DECRETO 6 febbraio 2023 sono ulteriormente stabiliti criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2021.
  - 2) Con DECRETO 20 luglio 2023, n. 115 è stato emanato il Regolamento recante disciplina della composizione, dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;
  - 3) Con DECRETO 10 agosto 2023 sono stati disposti criteri di riparto del contributo di cento milioni di euro in favore delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2023 e modalità di monitoraggio del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla

comunicazione degli alunni con disabilità», a favore delle Regioni a statuto ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane.

- 4) Con DECRETO 17 novembre 2023 sono state attribuite all'INPS le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 2023.
- 5) Con DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2023, n. 222 sono state dettate "Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità.
- 6) Durante e dopo di noi: con DECRETO 22 dicembre 2023 sono state ripartite per l'annualità 2023, delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
- 7) Con DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 2024, n. 20 è stata istituita l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo, al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione europea e dalle norme nazionali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è istituita l'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità» con poteri autonomi di organizzazione ed indipendenza amministrativa.
- 8) Con DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 sono state dettate disposizioni per assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, rimuovere gli ostacoli e attivare sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti, in coerenza con la specifica Convenzione delle Nazioni Unite.
- 9) Con LEGGE 29 luglio 2024, n. 106, conversione del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71 sono state dettate "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca".

#### 8) PROTEZIONE UMANITARIA

Proseguendo quanto già disposto dal precedente Governo, con DELIBERA 2 febbraio 2023 è stato disposto un ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Con LEGGE 21 aprile 2023, n. 46, conversione del DECRETO-LEGGE 2 marzo 2023, n. 16 sono state dettate ulteriori disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina

#### 9) STRUTTURAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

Proseguendo nelle disposizioni avviate dai precedenti Governi:

- a) Con DPCM 21 ottobre 2023 è stata descritta la metodologia per la determinazione degli obiettivi di servizio per lo sviluppo dei servizi sociali dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, nonché le regole di monitoraggio e di rendicontazione delle relative risorse aggiuntive stanziate a favore del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento dei servizi sociali nella prospettiva di determinare i livelli essenziali delle prestazioni.
- b) Con DPCM 22 febbraio 2024 è stata adottata la nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2023 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario delle funzioni fra l'altro, nel settore sociale.

#### 10) TUTELA DEI DIRITTI

Con LEGGE 17 maggio 2024, n. 70 Il Governo viene delegato, entro un anno dalla data di entrata in vigore, per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti.

## OSSERVAZIONI FINALI

A seguito della lettura e dell'analisi dei provvedimenti in merito alle politiche sociali, si ritiene di sottolineare che i Governi espressi nella XVIII legislatura, pur nella discontinuità della loro esistenza, hanno complessivamente svolto un percorso volto ad un obiettivo comune: promuovere, organizzare e sviluppare il sistema di welfare italiano, sia con le leggi di bilancio (con provvedimenti che hanno inciso sostanzialmente sulle politiche per la famiglia ed i minori, per i giovani, per le persone con disabilità, per le persone non autosufficienti, per la lotta ed il contrasto alla povertà, per la strutturazione dei servizi sociali e degli assistenti sociali), sia con un ventaglio di provvedimenti sul piano della programmazione sociale (due piani sociali nazionali, due piani per la lotta ed il contrasto alla povertà, due piani per la non autosufficienza, un piano per la famiglia) proiettati verso un respiro di pluriennalità e di costante incremento dei finanziamenti, sia sul piano della costruzione di un sistema istituzionale con leggi deleghe.

Lo scenario di fondo è comunque dato dal pieno rispetto della Costituzione con l'impegno di promuovere e sviluppare le conseguenti politiche sociali, nell'osservanza dei principi costituzionali già sopra indicati.

IL Governo della XIX legislatura ha affrontato il complesso perseguimento delle politiche sociali secondo specifiche priorità che sono state: eliminazione del Reddito di Cittadinanza; recrudescenza delle politiche di contrasto all'immigrazione irregolare; revisione dell'assetto istituzionale con il regionalismo differenziato, con gravissime ripercussioni sul sistema di welfare.

A fronte di tali priorità, lo scenario di fondo è quello della colpevolizzazione dei poveri, degli immigrati, delle Regioni che con minori risorse non riescono ad attuare le politiche, e di stravolgere l'osservanza ed il rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati, sostituita dalle politiche paternalistiche e concessorie, basate sull'estemporaneità e sulla mancanza di strumenti di programmazione, pur avviati dai precedenti Governi.

Sono avviate azioni ed interventi sociali che si rivolgono direttamente ai cittadini, come ad esempio la card "dedicata a te", che, bypassando il sistema istituzionale che si basa sul decentramento istituzionale ed amministrativo, in effetti non osserva l'art. 97 della Costituzione, che garantisce l'imparzialità e l'anonimia della Pubblica Amministrazione.

Si sottolinea altresì che l'impegno assunto con la costituzione della Cabina di regia per la definizione dei LEP, non risulta sia stato soddisfatto, e alcuni Piani sociali sono scaduti.

Molti provvedimenti sono stati adottati sulla scia obbligatoria di quanto già avviato dai precedenti Governi, e l'incombenza del regionalismo differenziato blocca in anticipo, in mancanza della definizione dei LEP, impegno pur assunto nella legge di bilancio 2023, pone gravi prospettive sullo sviluppo delle politiche di welfare.